

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 ottobre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 11.

Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 12

Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2003, n. 13

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro internazionale di formazione di Torino dell'organizzazione internazionale del lavoro Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2001, n. 76.

Criteri di determinazione dell'inabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza. Modifica e integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2001, n. 78.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2001, n. 80.

Modifica dell'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, recante «provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani». Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2001, n. 81.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2003, n. 13.

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'amministrazione regionale e del consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al presidente del consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 14.

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 15.

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale..... Pag. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11.

Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12.

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Pag. 29

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 20.

Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale. (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002). Pag. 40

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 21.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 «Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati». (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002) Pag. 42

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 22.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: «Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale». (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002) Pag. 42

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 23.

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della legge regionale n. 45/1998. (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002). Pag. 43

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 24.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2001. (Bollettino Ufficiale della Regione n. 124, suppl. n. 26, vol. I e II, del 28 novembre 2002) Pag. 56

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 43.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia) Pag. 56

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Pag. 56

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 3.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 24 Pag. 57

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 5.

Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina Pag. 59

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003 - Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del 30 aprile 2003). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 14 del 10 maggio 2003) Pag. 61

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale concernente: Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003 - 2005 - Legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 13 del 30 aprile 2003). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 14 del 10 maggio 2003). Pag. 61

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 11.

Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) è sostituita dalla seguente:

«*a*) i servizi resi agli allevatori operanti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

L'art. 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Compiti e funzioni del consorzio*). — 1. Il consorzio mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:

a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento il coincenerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;

b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attività zootecnica, nonché per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. L'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2001 n. 11, come modificato dalla legge regionale 3 settembre 2001 n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Finanziamenti*). — 1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*).

2. Il contributo per la copertura dei costi di costituzione è concesso per il primo anno di attività a partire dalla data, di insediamento degli organi del consorzio nell'importo determinato dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 7 e nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:

a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), i capi morti e i rifiuti dei macelli;

b) un contributo annuo a favore del consorzio per la copertura del premio di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*) entro i limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSR, i capi morti e i rifiuti dei macelli.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina) convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, la Regione concede un'indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della legge n. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001, ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale».

Art. 4.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 giugno 2003

ENZO GHIGO

03R0560

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 12

Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di proteggere le colture frutticole di pregio dalle avversità e calamità naturali, promuove interventi di difesa attiva delle colture con reti antigrandine e impianti antibrina, nonché la difesa passiva mediante il ricorso alle polizze assicurative agevolate previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), e successive modifiche, ed il monitoraggio dell'influenza delle avversità e calamità naturali sulle produzioni agricole.

2. Gli interventi previsti al comma 1 non si configurano come incentivo alla produzione regionale ma sono finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità delle produzioni frutticole di pregio al fine di favorire la permanenza e il consolidamento della frutticoltura come risorsa fondamentale del territorio rurale regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il finanziamento è riservato alle aziende agricole che operino nella Regione per la coltivazione di mele, pere, pesche; nectarine, drupacee in genere, actinidia e piccoli frutti.

2. Sono esclusi dall'aiuto i frutteti misti non professionali, i prati arborati e le alberature sparse.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. La Regione, per le finalità previste dall'art. 1, finanzia:

a) interventi di difesa attiva mediante impianti con rete antigrandine ed impianti di irrigazione antibrina realizzati dopo la data di approvazione della presente legge purché in presenza delle condizioni di cui all'art. 4, che non abbiano usufruito di altra contribuzione derivata da finanziamenti pubblici;

b) interventi di difesa passiva volti all'ampliamento dell'offerta assicurativa e al contenimento dei costi, nonché per favorire la costituzione di fondi mutualistici e di solidarietà creati con i contributi di produttori consorziati;

c) studi e ricerche sulle tipologie di polizze assicurative, ivi compresa l'elaborazione di polizze assicurative innovative, sulla copertura di rischi e la conseguente entità di premi e risarcimenti, nonché gestione ed implementazione di banche dati relative alle avversità e calamità naturali in agricoltura, alla pedo-climatologia e agrometeorologia, alle produzioni agricole potenziali di aree omogenee.

2. I finanziamenti previsti dal comma 1 vengono corrisposti:

a) per gli interventi di cui alla lettera a), sotto forma di contributo in conto capitale entro il limite massimo del 40 per cento della spesa ammissibile per le aziende di pianura e di collina ed entro il limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per le aziende delle zone montane;

b) per gli interventi di cui alla lettera b), sotto forma di contributo in conto capitale per l'integrazione del contributo statale corrisposto ai sensi della legge n. 185/1992 sul pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali. Tale contributo può essere concesso dalla Regione Piemonte fino alla concorrenza di una copertura globale massima del 50 per cento del premio assicurativo, comprensivo della partecipazione dello Stato, nell'ipotesi che il contributo statale non raggiunga tale soglia percentuale. Il contributo regionale non può in nessun caso eccedere il 10 per cento del premio assicurativo pagata dal produttore;

c) per gli interventi di cui alla lettera c), in forma di spesa diretta della Regione Piemonte nel limite massimo del 5 per cento delle provvidenze stanziati dall'art. 5.

3. La giunta regionale, ogni anno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) definisce con propria deliberazione le norme e le procedure per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

Art. 4.

Soggetti interessati

1. Sono finanziabili gli interventi proposti da aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e non principale, da persone fisiche e diverse da quelle fisiche, da consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e da altri soggetti di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale), e successive modifiche.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Ai contributi in conto capitale a favore di aziende agricole e consorzi di produttori per interventi di difesa attiva e passiva, per l'anno finanziario 2003, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede con la dotazione finanziaria dell'UPB 13012 (Territorio rurale. Infrastrutture rurali e territorio. Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa in conto capitale, di cui al comma 1, per ciascun anno pari ad euro 5.000.000,00 e euro 7.000.000,00, si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

3. Alla spesa corrente per studi e ricerche nonché per la gestione ed implementazione di banche dati, relativi alle avversità e calamità naturali in agricoltura, alla pedo-climatologia, all'agrometeorologia, alla produzione agricola potenziale di aree omogenee, alle tipologie di polizze assicurative, alla copertura dei rischi ed all'entità dei premi e dei risarcimenti, si fa fronte ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 2/2003.

Art. 6.

Parere dell'unione europea

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 giugno 2003

GHIGO

03R0561

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2003, n. 13

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro internazionale di formazione di Torino dell'organizzazione internazionale del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce lo sviluppo delle relazioni del Centro internazionale di formazione dell'organizzazione Internazionale del Lavoro (CIP-OIL), organizzazione internazionale con sede a Torino che gode delle immunità e dei privilegi spettanti alle istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in base all'accordo fra il Governo Italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 24 ottobre 1964, con i diversi soggetti attivi sul territorio regionale e intende rafforzare il ruolo quale agente di sviluppo economico sociale culturale della comunità piemontese mediante:

a) l'utilizzazione delle competenze del CIP-OIL per far crescere la cultura di internazionalizzazione dei vari soggetti pubblici privati piemontesi;

b) la valorizzazione delle competenze del CIF-OIL per rafforzare e sostenere le attività di relazione internazionale e cooperazione della Regione e dei vari enti pubblici nei paesi terzi;

c) la promozione delle competenze presenti nel territorio regionale affinché il CIF-OIL possa utilizzarle nell'esercizio delle proprie funzioni;

d) il rafforzamento della presenza delle istituzioni dell'ONU sul territorio piemontese.

Art. 2.

Adesione ai fini istituzionali del CIF-OIL

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 la Regione aderisce ai fini istituzionali ed al mandato del CIF-OIL nel campo della formazione delle risorse umane e della cooperazione internazionale.

2. Il contributo annuale di adesione è definito, previa lettera d'intesa, con le leggi di bilancio regionale.

3. Nei primi tre anni il contributo è fissato in euro 200.000,00 annuali.

Art. 3.

Collaborazione tra la Regione e il CIF-OIL

1. La Regione e il CIF-OIL sviluppano attività di collaborazione nell'ambito delle seguenti azioni:

a) formare funzionari e amministratori regionali e delle autonomie locali;

b) formare operatori di associazioni, di enti strumentali, del personale dell'università;

c) promuovere e favorire i contatti tra la Regione, gli enti e le istituzioni interessate e il personale in formazione presso le strutture del CIF-OIL;

d) promuovere sinergie tra gli interventi regionali e le iniziative del CIF-OIL;

e) utilizzare gli interventi e i progetti del CIF-OIL per sostenere l'azione di cooperazione della Regione con i Paesi da essa individuati;

f) promuovere, sostenere e accompagnare le iniziative dei soggetti - piemontesi che operano nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale predisposti dalla Regione;

g) individuare le modalità per favorire un apporto dei soggetti piemontesi alle attività istituzionali del CIF-OIL.

Art. 4.

Programmazione delle attività svolte in collaborazione

1. Per la definizione delle attività indicate all'art. 3 la giunta regionale individua le direttive programmatiche triennali e le trasmette alla competente Commissione consiliare per il parere da formulare entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Sulla base di tali direttive la giunta regionale predispone un piano annuale elaborato d'intesa con il CIF-OIL.

Art. 5.

Contributo straordinario

1. Ai fini della presente legge la Regione interviene con un proprio contributo, *una tantum*, finalizzato alla ristrutturazione e rinnovamento delle strutture, uffici, aule infrastrutture tecnologiche e di servizio di proprietà comunale attualmente in affitto del CIF-OIL per un importo totale di euro 3.000.000,00.

2. Il contributo regionale sarà suddiviso in 3 tranches annuali dell'importo di euro 1.000.000,00.

3. Il contributo regionale sarà assegnato al CIF-OIL.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento del contributo previsto dall'art. 2 di importo pari a euro 200.000,00, per l'anno 2004 si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 51041 (Gabinetto presidenza della giunta - Affari internazionali e comunitari - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità, istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione «Adesione della Regione Piemonte ai fini istituzionali del CIF-OIL».

2. Per il finanziamento delle spese di collaborazione previste dall'art. 3 di importo pari a euro 200.000,00, per l'anno 2004 si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'UPB 51041 che presenta la necessaria disponibilità istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione «Collaborazione fra la Regione Piemonte e il CIF-OIL».

3. Per il finanziamento del contributo previsto dall'art. 5 di importo pari a euro 1.000.000,00 annuo e ricompreso nell'UPB S1042 (Gabinetto presidenza della giunta - Affari internazionali e comunitari - Titolo III - Spese di investimento), si provvede per gli anni 2004-2005-2006 istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione «Contributo straordinario al CIF-OIL finalizzato alla ristrutturazione e rinnovamento delle strutture, uffici, aule, infrastrutture tecnologiche e di servizio del centro».

4. Alla copertura delle spese previste dai commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi ed in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 7.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata a predisporre il piano annuale di cui all'art. 4, comma 2, anche in assenza delle direttive di cui all'art. 4, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 luglio 2003

GHIGO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 162.

Presentato dalla giunta regionale in data 17 ottobre 2000.

Assegnato alla VI e VII Commissione in sede referente in data 23 ottobre 2000.

Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Licenziato dalla Commissione referente il 7 novembre 2002 con relazione di Cristiano Busola.

Approvato in Aula il 25 giugno 2003, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 1 non partecipante al voto.

03R0562

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2001, n. 76.

Criteri di determinazione dell'inabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza. Modifica e integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3824 del 29 ottobre 2001;

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12, è aggiunta la seguente lettera *d*):

«*d*) vengano superati i limiti massimi consentiti dalle leggi relative alle immissioni ad effetto prolungato di tipo fisico o chimico».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12, è così sostituito:

«3. L'inabitabilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione ordinaria».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. L'inabitabilità non può essere dichiarata qualora i vizi riscontrati possano essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, il cui ammontare, sulla base di una stima di massima della commissione di cui all'art. 130, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, non ecceda il limite del 30 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'abitazione o dei vani da dichiarare inabitabili».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 novembre 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 2001, reg. I, foglio n. 48.

03R0728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2001, n. 78.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4253 del 26 novembre 2001;

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della provincia 13 giugno 1989, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. I criteri introdotti rispettivamente modificati nella tabella *A* dell'allegato *E*, vale a dire il punto 1.05.2 e i punti dal 1.03.1.1. al 10.03.2.2, nonché il punto 1.06 della tabella *B* trovano applicazione anche per tutte le domande pendenti in materia al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione. Le camere/unità abitative in esercizi di nuova costruzione e camere/unità abitative in esercizi esistenti per la cui ristrutturazione o aggiunta è richiesta la concessione edilizia sono quelle, per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 10 novembre 1999».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del presidente della provincia 13 giugno 1989, n. 11, è sostituito dal seguente:

«5. La classificazione attualmente in vigore cessa di aver efficacia a partire dall'1° gennaio 2002. Gli esercizi che entro il 31 dicembre 2001 hanno richiesto la classificazione secondo i criteri presenti possono mantenere la classificazione attuale fino all'espletamento della pratica. È data comunque facoltà agli esercizi alberghieri chiedere sin d'ora la propria riclassificazione in base ai criteri presenti».

Art. 3.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del decreto del presidente della provincia 13 giugno 1989, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Gli esercizi alberghieri che a causa dell'entrata in vigore dei presenti criteri di classificazione non hanno potuto, rispettivamente non potrebbero mantenere la classificazione attualmente attribuitagli, nonché effettuando ristrutturazioni, possono avvalersi del seguente regolamento particolare e alle condizioni riportatevi mantenere la classificazione attribuitagli fino al 31 dicembre 2001. In questo caso la classificazione attribuita fino al 31 dicembre 2001 rimane in vigore fino alla riclassificazione definitiva.

7. Condizioni per l'applicazione del regolamento particolare:

a) gli esercizi, ai quali in seguito alla richiesta inoltrata ai sensi del comma 5 è già stato notificato l'esito negativo, rispettivamente quelli ai quali gli sarà notificato entro il 31 dicembre 2001, entro lo stesso termine e in ogni caso non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica, devono dichiarare al comune competente, su carta libera, che dopo il 31 dicembre 2001 saranno eseguite delle ristrutturazioni allo scopo di ottenere il mantenimento della classificazione finora attribuita all'esercizio anche secondo i presenti criteri. Gli esercizi che in seguito alla richiesta inoltrata ai sensi del comma 5 ricevono l'esito negativo dopo il 31 dicembre 2001, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica devono dichiarare al comune competente, su carta libera, che dopo il 31 dicembre 2001 saranno eseguite delle ristrutturazioni allo scopo di ottenere il mantenimento della classificazione attribuita all'esercizio anche secondo i presenti criteri. La dichiarazione in oggetto può essere inoltrata anche prima della notifica del provvedimento di diniego;

b) in seguito, al comune dev'essere inoltrata una richiesta scritta di riclassificazione contenente le caratteristiche dell'esercizio a lavori ultimati e ciò contestualmente alla richiesta di concessione edilizia per la ristrutturazione pianificata, rispettivamente solo la richiesta di riclassificazione, qualora si tratti di lavori eseguibili senza concessione edilizia;

c) entro il 31 marzo 2003 da parte del comune competente dev'essere stata rilasciata la licenza d'uso relativa alla ristrutturazione e in ogni caso entro 30 giorni dalla data di rilascio, una copia della stessa dev'essere trasmessa per conoscenza all'ufficio provinciale al turismo, rispettivamente nel caso di lavori eseguibili senza concessione edilizia, entro il 31 marzo 2003 da parte del richiedente dev'essere inoltrata al comune competente, su carta libera, una dichiarazione per ultimazione dei lavori eseguiti e in ogni caso entro trenta giorni dalla data di inoltro, trasmessa copia della stessa per conoscenza all'ufficio provinciale al turismo.

8. Conseguenze dell'osservanza delle condizioni elencate nel comma precedente:

a) per gli esercizi che fino al 31 dicembre 2001 erano classificati da una a tre stelle, l'attribuzione della classificazione avviene in base alla richiesta inoltrata ai sensi della lettera b) del comma precedente da parte del sindaco, sentito l'assessorato provinciale al turismo;

b) per gli esercizi che fino al 31 dicembre 2001 erano classificati con quattro o cinque stelle, l'attribuzione della classificazione avviene in base alla richiesta inoltrata ai sensi della lettera b) del comma precedente da parte del sindaco, sentito l'assessorato provinciale al turismo, che a sua volta rilascia un parere basato su un sopralluogo della commissione di cui al terzo comma dell'art. 33 della legge.

9. Conseguenze dell'inosservanza delle condizioni elencate nel settimo comma: in questi esercizi l'attribuzione della classificazione avviene in base alla richiesta inoltrata ai sensi del comma 5), seguendo l'iter previsto dall'art. 33, comma 7 della legge».

Art. 4.

1. Nella premessa della tabella A dell'allegato E del decreto del presidente della provincia 13 giugno 1989, n. 11, le parole «rapporto collaboratori/camere (non per esercizi con apertura annuale e una permanenza media degli ospiti alloggiati fino a 3 giorni)» sono sostituite da «collaboratori».

Art. 5.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.1.1. della tabella A citata sono sostituite dalle seguenti:

- camere doppie incluso il locale bagno privato: 30 mq;
- camere singole incluso il locale bagno privato: 20 mq (5).

Art. 6.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.1.2 della tabella A citata sono sostituite dalle seguenti:

- camere doppie incluso il locale bagno privato: 35 mq;
- camere singole incluso il locale bagno privato: 25 mq (5).

Art. 7.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.2.1 della tabella A citata sono sostituite dalle seguenti:

- camere doppie incluso il locale bagno privato: 30 mq;
- camere singole incluso il locale bagno privato: 25 mq (5).

Art. 8.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.2.2. della tabella A citata sono sostituite dalle seguenti:

- camere doppie incluso locale bagno privato: 30 mq;
- camere singole incluso locale bagno privato: 25 mq (5).

Art. 9.

1. Al paragrafo «(non per esercizi con apertura annuale e una permanenza media degli ospiti alloggiati fino a 3 giorni)» del punto 1.05 della tabella A di cui sopra, è assegnata la numerazione «1.05.1».

Art. 10.

1. Nella tabella A è aggiunto il seguente punto:
«1.05.2. (per esercizi con apertura annuale e una permanenza media degli ospiti alloggiati fino a 3 giorni);
numero degli addetti al servizio di ricevimento, di portineria - informazioni e di notte:

- 3 (5);
- 3 negli esercizi con più di 40 camere (4);
- 2 negli esercizi fino a 40 camere (4);
- inoltre addetti ai piani (pulizia delle camere, cambio biancheria) in rapporto alle camere:
- 1:12 negli esercizi nei quali la biancheria viene fatta lavare esternamente (5) (4);
- 1:10 negli esercizi nei quali la biancheria viene lavata in proprio (5) (4)».

Art. 11.

1. Nel punto 1.06 della tabella B dopo la parola «doppi servizi» sono inserite le parole «ma solo quando sono dotate con più di 2 letti fissi».

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 dicembre 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 50.

03A0729

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2001, n. 80.

Modifica dell'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, recante «provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 18 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4339 del 3 dicembre 2001;

E M A N A

Il seguente regolamento:

1. L'art. 9-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 9-bis (Personale). — 1. Il personale delle case di riposo è composto da:

- a) addetti all'amministrazione, alla direzione e ai servizi alberghieri;
- b) operatori per l'assistenza diretta e l'organizzazione del tempo libero;
- c) personale per l'assistenza infermieristica;
- d) personale riabilitativo.

2. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera *a)* avviene secondo i profili professionali stabiliti nell'accordo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

3. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera *b)* avviene secondo i seguenti standard di personale:

a) un operatore ogni venti posti letto per persone autosufficienti;

b) un operatore ogni sei posti letto nei casi di non autosufficienza lieve;

c) un operatore ogni tre posti letto nei casi di non autosufficienza media;

d) un operatore ogni due posti letto nei casi di non autosufficienza grave;

4. Il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

a) assistente geriatrico e familiare;

b) assistente per soggetti portatori di handicap;

c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;

d) educatore/trice;

e) tecnico di servizi sociali;

f) operatore/trice di tempo libero;

g) ausiliario socio-assistenziale/operatore socio-sanitario;

h) operatore/trice socio-assistenziale.

4-bis. Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla giunta provinciale come equivalenti in base all'art. 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.

5. Le unità di personale necessario di cui al comma 3, sono calcolate come equivalenti a tempo pieno.

6. In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza, il rapporto assistente-assistito di cui al comma 3, lettera *d)*, può essere portato fino ad un rapporto massimo di uno a uno. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla giunta provinciale previa richiesta motivata. In caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni.

7. Spetta alla direzione della casa di riposo l'attribuzione dei singoli profili professionali di cui al comma 4 alle unità di personale necessario di cui al comma 3.

8. Almeno un terzo delle unità di personale necessario di cui al comma 3 deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

a) assistente geriatrico e familiare;

b) assistente per soggetti portatori di handicap;

c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;

d) educatore/trice;

e) tecnico di servizi sociali;

g) operatore/trice socio-assistenziale.

8-bis. Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla giunta provinciale come equivalenti in base all'art. 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.

9. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera *c)* segue i seguenti standard di personale:

a) un operatore ogni venti posti letto per persone autosufficienti e nei casi di non autosufficienza lieve;

b) un operatore ogni dieci posti letto nei casi di non autosufficienza media e grave.

10. In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza infermieristica, il rapporto infermiere - assistito di cui al comma 9, lettera *b)* può essere portato fino ad un rapporto minimo di uno a cinque, senza ridurre il personale dell'assistenza diretta. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui al comma 9, lettera *a)* e *b)*, può essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicem-

bre 1999, n. 72, qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non è possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente.

11. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera *d)* segue i seguenti standard di personale:

a) un operatore addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni 50 posti letto per persone autosufficienti e in condizioni di non autosufficienza lieve e uno ogni 25 posti letto per persone in condizioni di non autosufficienza media e grave;

b) un ergoterapista o logopedista, ovvero entrambi, in misura adeguata alle esigenze degli ospiti, con possibilità di utilizzo dell'operatore presso più di una struttura.

12. Gli standard di personale di cui al comma 3 e comma 9 hanno valore indicativo; è ammessa una tolleranza nella misura del 15 % in eccesso o in difetto.

13. La concessione dell'aumento di unità di personale di cui al comma 6 comprende la maggiorazione del 15% per le persone in stato di non autosufficienza grave.

14. Nelle case di riposo un responsabile tecnico di cura risponde per un'assistenza adeguata al fabbisogno degli ospiti; questo deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

a) assistente geriatrico e familiare;

b) assistente per soggetti portatori di handicap;

c) educatore/trice;

d) infermiere/a professionale;

e) operatore/trice sociale-assistenziale.

14-bis. Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla giunta provinciale come equivalenti in base all'art. 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche. La direzione della singola casa di riposo decide in merito all'attribuzione del profilo professionale e alla durata dell'incarico del responsabile tecnico di cura, tenuto conto del tipo di cura prevalente.

15. L'assistenza medica è garantita in misura adeguata alle esigenze degli ospiti dalle aziende sanitarie territorialmente competenti.

16. Le aziende sanitarie mettono a disposizione di tutti gli ospiti appartenenti alle tre categorie di non autosufficienza i medicinali prescritti dal medico nonché i sussidi e i materiali sanitari.

17. Per le case di riposo il presente decreto ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2002.

18. Gli enti gestori delle case di riposo adeguano la pianta organica alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2002.

19. Qualora, per effetto della nuova classificazione degli ospiti prevista per l'anno 2002 e della possibile, conseguente redistribuzione degli stessi tra le diverse categorie assistenziali, la casa di riposo riscontri un esubero di personale, questo non deve essere ridimensionato immediatamente alla data del 1° gennaio 2002. Entro la data del 31 dicembre 2002 deve essere tuttavia assicurato, con adeguati provvedimenti da parte dell'amministrazione del personale, il rispetto dei nuovi standard.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 5 dicembre 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 46.

03R0730

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2001, n. 81.

**Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale
5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 18 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4338 del
3 dicembre 2001;

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale
5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Organizzazione dell'assistenza infermieristica*). — 1. Per
garantire un'assistenza adeguata al fabbisogno degli ospiti, la respon-
sabilità tecnico-assistenziale nel centro di degenza è assegnata ad un
responsabile tecnico di cura, il quale deve essere in possesso del
diploma per il profilo professionale per l'infermiere/a professionale.

2. Il centro di degenza dispone di un proprio regolamento
tecnico-assistenziale».

Art. 2.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale
5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Capacità ricettiva*). — 1. I centri di degenza autonomi
hanno una capacità ricettiva minima di 30 e massima di 60 posti-letto
per persone in condizione di non autosufficienza media o grave. In
zone ad alta densità abitativa ed urbana la capacità ricettiva può
aumentare fino a 120 posti-letto.

2. Nei centri di degenza aggregati a strutture assistenziali, la
capacità minima ricettiva è di 15 posti- letto per persone in condizione
di non autosufficienza media o grave».

Art. 3.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale
5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Personale*). — 1. Il personale dei centri di degenza è
composto da:

- a) addetti all'amministrazione, alla direzione e ai servizi
alberghieri;
- b) operatori/trici per l'assistenza diretta e l'organizzazione del
tempo libero;
- c) personale per l'assistenza infermieristica;
- d) personale riabilitativo.

2. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera b) avviene
secondo i seguenti standard di personale:

- a) un/a operatore/trice ogni tre posti letto per persone in
condizione di non autosufficienza media;
- b) un/a operatore/trice ogni due posti letto per persone grave-
mente non autosufficienti.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera b), deve essere in
possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

- a) assistente geriatrico e familiare;
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
- d) educatore/trice;
- e) tecnico di servizi sociali;
- f) operatore/trice del tempo libero;
- g) ausiliario socio assistenziale/operatore/trice ausiliario
socio sanitario;
- h) operatore/trice socio-assistenziale.

4. Le unità di personale necessarie di cui al comma 2 sono calcolate
come equivalenti a tempo pieno.

5. In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza, il rap-
porto assistente-assistito di cui al comma 2, lettera b), può essere por-
tato fino a un massimo di uno a uno. La relativa autorizzazione viene
rilasciata dalla giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso
di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi
ogni due anni

6. Almeno un terzo delle necessarie unità di personale di cui al
comma 2 deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti
profili professionali:

- a) assistente geriatrico e familiare;
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
- d) educatore/trice;
- e) tecnico di servizi sociali;
- f) operatore/trice socio-assistenziale.

7. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera c), segue i
seguenti standard di personale: un/a operatore/trice ogni dieci posti
letto per persone in condizione di non autosufficienza media e grave.

8. In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza infer-
mieristica, il rapporto assistente-assistito di cui al comma 7 può
essere portato fino ad un massimo di uno a cinque, senza necessità di
ridurre il personale dell'assistenza diretta. La relativa autorizzazione
viene rilasciata dalla giunta provinciale previa richiesta motivata.
Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rin-
novarsi ogni due anni. Fino ad un terzo del personale infermieristico
di cui al comma 7 può essere sostituito da personale assistenziale qua-
lificato in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente
della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, qualora sia dimo-
strato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con
personale infermieristico non è possibile. I costi per tale personale
sono a carico dell'Azienda speciale unità sanitaria locale territorial-
mente competente.

9. La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera d) segue i
seguenti standard di personale:

- a) un operatore/trice addetto alla riabilitazione quale fisio-
terapista o massaggiatore ogni 25 posti letto per persone in condizione
di non auto-sufficienza media o grave;
- b) un ergoterapista o logopedista, ovvero entrambi, tenuto
conto delle esigenze degli ospiti, con possibilità di utilizzo del-
l'operatore/trice presso più di una struttura.

10. Gli standard di personale di cui al comma 2 e comma 7 sono
indicatori di massima; è ammessa una tolleranza nella misura del
15 per cento in eccesso o in difetto».

Art. 4.

1. L'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale
5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Ammissione*). — 1. Sono ammesse al centro di degenza
le persone in condizione di non autosufficienza media o grave. La
non autosufficienza è valutata in base ai criteri fissati con decreto del
presidente della provincia 5 ottobre 2001, n. 55.

2. La domanda di ammissione va presentata al centro di degenza,
dove, sentito il medico responsabile del centro, si deciderà in merito
all'ammissione. Nei centri di degenza convenzionati l'ammissione è
disposta previo parere positivo del medico responsabile del centro.

3. L'avvenuta ammissione, l'uscita o il decesso nonché ogni altra
notizia utile ai fini statistici, di rendicontazione o di controllo va noti-
ficata all'azienda sanitaria entro tre giorni».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 9-bis:

«Art. 9-bis (Norme transitorie). — 1. Per i centri di degenza il presente decreto ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2002.

2. Gli enti gestori dei centri di degenza adeguano la pianta organica alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2002.

3. Qualora in un centro di degenza, in base alla nuova classificazione degli ospiti prevista per l'anno 2002 e alla conseguente ridistribuzione degli stessi tra le singole categorie assistenziali, si riscontri un esubero di personale, non è necessario provvedere all'immediato ridimensionamento alla data del 1° gennaio 2002. Tuttavia, entro la data del 31 dicembre 2002, l'amministrazione del personale deve garantire, con adeguati provvedimenti, il rispetto dei nuovi standard di personale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 dicembre 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 47

03R0731

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2003, n. 13.

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'amministrazione regionale e del consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al presidente del consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 10 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 1.

Riferimenti normativi

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 34 dello statuto speciale di autonomia, come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'art. 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini «assessore effettivo» o «assessore supplente» essi devono intendersi come «assessore».

Art. 2.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 7/1988)

1. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), è sostituito dal seguente:

«4. Agli assessori sono attribuite le materie di competenza degli uffici cui sono preposti.»

Capo II

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, AL PRESIDENTE DELLA REGIONE E AGLI ASSESSORI REGIONALI

Art. 3.

Indennità di carica

1. Nelle more della revisione dello statuto regionale di autonomia, al presidente del consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 50 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale ed agli assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei consiglieri) e successive modifiche.

2. All'assessore designato a sostituire il Presidente della Regione ed agli altri assessori è attribuita mensilmente una indennità di carica pari, per il primo, all'80 per cento e, per gli altri, al 60 per cento di quella spettante al presidente.

Art. 4.

Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del consiglio regionale

1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'art. 3, pari a quella fissata con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1964.

2. Sull'indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dall'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.

Art. 5.

Rimborso forfetario

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di vitto nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche.

2. Il rimborso viene ridotto di un diciottesimo per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio regionale con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pasto ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il presidente della giunta regionale e per gli assessori) e successive modifiche.

Art. 6.

Indennità di fine carica

1. Alla cessazione dalla carica, agli assessori spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un'indennità di fine carica.

2. In caso di morte durante l'esercizio della carica l'indennità spetta agli eredi dell'assessore.

3. L'indennità di fine carica è pari all'ultima mensilità dell'indennità di cui all'art. 4 percepita dall'assessore cessato, moltiplicata per ogni anno di esercizio della carica; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 7.

Assegno vitalizio

1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'art. 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.

2. Per la determinazione della misura dell'assegno vitalizio, si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'art. 4, le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 38/1995.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell'assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno dieci anni. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

5. Qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, con riferimento all'indennità di cui all'art. 4 ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 38/1995. Il presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all'art. 7 della legge regionale n. 21/1981 per gli assessori.

6. All'assessore che abbia versato i contributi di cui all'art. 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'art. 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell'art. 11 della legge regionale n. 38/1995, come da ultimo modificato dall'art. 20 della presente legge.

7. L'assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all'indennità di cui all'art. 4 e secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.

8. Per la decorrenza dell'assegno vitalizio trovano applicazione le norme di cui all'art. 13 della legge regionale n. 38/1995.

Art. 8.

Sospensione dell'assegno vitalizio

1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 38/1995.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.

3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare alla giunta regionale l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.

Art. 9.

Cumulo di assegni vitalizi

1. Qualora l'assessore maturi il diritto all'assegno vitalizio, sia in relazione a tale carica che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere il limite massimo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 38/1995.

2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al consiglio regionale e alla giunta regionale in parti direttamente proporzionali alla durata del mandato e della carica.

Art. 10.

Adeguamento dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale n. 38/1995. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

Quota dell'assegno vitalizio

1. In caso di morte dell'assessore trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 38/1995.

Art. 12.

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni nominati assessori regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata della carica.

2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di nomina ad assessore regionale. La segreteria generale della presidenza della Regione ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di nomina ad assessore e perdono effetto dalla data in cui l'assessore cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza.

Art. 13.

Opzione sul trattamento economico

1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell'art. 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, l'amministrazione regionale provvede a corrispondere all'assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all'atto della nomina, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

4. Le trattenute obbligatorie di cui all'art. 4 sono operate solo sulla quota di indennità equivalente a quella ivi stabilita.

Art. 14.

Iniziative formative

1. Per finalità di aggiornamento, previa autorizzazione della giunta regionale, gli assessori possono partecipare, con oneri a carico dell'amministrazione regionale, a convegni, seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza, in Italia ed all'estero, nonché iscriversi a specifici corsi in materia informatica o destinati all'apprendimento o all'approfondimento di lingue dell'Unione europea o della comunità di Alpe Adria.

2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1 è stabilito con regolamento in misura non superiore a quella prevista, per analoghe finalità formative dei consiglieri regionali, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Con il medesimo regolamento sono definiti, altresì; le modalità di formulazione e di inoltramento delle richieste di partecipazione alle suddette iniziative, nonché i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 15.

Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori

1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.

2. Per gli assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 1 della legge regionale n. 41/1983 è fissato in trenta giorni da tale data.

3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale n. 41/1983 all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed al consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla giunta regionale.

4. Le disposizioni di cui all'art. 4, terzo comma, della legge regionale n. 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti.

Art. 16.

Divieto di cumulo

1. Il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse con la carica di consigliere regionale.

Capo III

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 17.

Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai presidenti delle commissioni consiliari

1. L'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — 1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del consiglio, calcolati mensilmente sulla base del numero dei componenti del gruppo stesso.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, moltiplicando il numero degli appartenenti a ogni gruppo consiliare al 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata ai deputati dalla camera, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato.

3. Per ogni consigliere di sesso femminile è assegnata al gruppo di appartenenza una ulteriore dotazione finanziaria calcolata nel 10 per cento dell'importo pro capite di cui al comma 2.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.»

2. All'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall'art. 9, comma 72, della legge regionale n. 3/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.»;

b) al sesto comma, dopo le parole «attività istituzionale» sono aggiunte le parole «o al rapporto fra eletto ed elettori».

3. All'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 52/1980, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «quattro» in tutte le ricorrenze.

4. All'art. 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale), come da ultimo modificato dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segreterie del presidente e dei vice presidenti del consiglio, nonché dei presidenti delle commissioni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria di categoria non superiore a D o equiparata. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei presidenti delle commissioni è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.»;

c) al comma 3, le parole «1 e 2» sono sostituite dalle parole «1, 2 e 2-bis»;

d) al comma 4-bis, dopo le parole «dei vicepresidenti del consiglio regionale», sono aggiunte le parole «e dei presidenti delle commissioni».

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Decorrenza di norme

1. Per i componenti della giunta regionale ed il presidente del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.

2. Le indennità aggiuntive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dal 1° luglio 2003.

3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 17 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 22 e 25, comma 2, della legge regionale n. 7/1988 e successive modifiche;

b) l'art. 1 della legge regionale n. 2/1964;

c) il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 38/1995.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 38/1995

1. All'art. 11 della legge regionale n. 38/1995, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'art. 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineligibile o decaduto.».

Art. 21.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 3, comma 1, relativamente all'indennità di carica del presidente del consiglio regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1 - relativamente all'indennità di carica del Presidente della Regione - e comma 2, dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 13, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.689.600 euro, suddivisa in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 101 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Indennità di carica al Presidente della Regione ed agli, assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 2.689.600 euro, suddiviso in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. In relazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è previsto lo stanziamento di complessivi 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 3.7.2003 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.7 - rubrica n. 1 - con la denominazione «Entrate diverse connesse all'esercizio del mandato degli assessori regionali» con riferimento al capitolo 726 (3.7.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione obbligatoria sull'indennità aggiuntiva degli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 147.000 euro, suddivisa in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 98 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Rimborso forfetario delle spese di vitto spettante agli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 147.000 euro, suddiviso in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

5. Per le finalità previste dall'art. 6, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 102 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Indennità di fine carica agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte» e con lo stanziamento complessivo di 30.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

6. Per le finalità previste dall'art. 7, commi da 1 a 4 e comma 5, primo periodo, dall'art. 10 e dall'art. 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito «per memoria» il capitolo 104 (1.1.110.1.01.01) - alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Assegno vitalizio agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte».

7. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 5, secondo periodo, è autorizzata la spesa ripartita di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, con l'onere di 30.000 euro relativo alle quote autorizzate dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 105 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Spese per la copertura assicurativa contro i rischi da infortunio degli assessori regionali sofferti nel periodo di esercizio del mandato» e con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

8. In relazione al disposto di cui all'art. 7, comma 5, secondo periodo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3 luglio 2003, è istituito «per memoria» il capitolo 727 (3.7.2) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione «Rientri delle quote dei premi per la copertura assicurativa dei rischi da infortunio derivanti da attività privata degli assessori regionali durante l'esercizio del mandato».

9. In relazione al disposto di cui all'art. 7, commi 6 e 7, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3 luglio 2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - il capitolo 728 (3.7.2) - con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione volontaria degli assessori regionali cessati dalla carica e/o dalla ricongiunzione di periodi afferenti mandati già svolti ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio».

10. In relazione al combinato disposto di cui all'art. 7, comma 6, della presente legge e all'art. 11 della legge regionale n. 38/1995, nell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il capitolo 106 (1.1.141.1.01.01), alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Restituzione di contributi agli assessori regionali che non si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38».

11. Per le finalità previste dal decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è autorizzata la spesa complessiva di 1.638.250 euro, suddivisa in ragione di 301.250 euro per l'anno 2003 e di 668.500 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 103 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

12. Per gli oneri relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 363.600 euro suddivisa in ragione di 72.720 euro per l'anno 2003 e di 145.440 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

13. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 110 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - spese correnti - con la denominazione «Spese per la partecipazione degli assessori della giunta regionale a convegni seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza in Italia e all'estero nonché per la iscrizione a corsi» e con lo stanziamento complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

14. Ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 6 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, i capitoli di nuova istituzione di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 10 sono inseriti rispettivamente nell'elenco delle spese obbligatorie e nell'elenco delle spese di funzionamento annessi al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003.

15. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa prevista dai commi 2, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 pari a complessivi 4.943.450 euro, suddivisi in ragione di 965.890 euro per l'anno 2003, di 1.978.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte come di seguito indicato:

a) per complessivi 755.000 euro, suddivisi in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003, e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con le entrate di pari importo previste al comma 3;

b) per complessivi 820.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2003 e di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

c) per complessivi 3.368.450 euro, suddivisi in ragione di 664.890 euro per l'anno 2003, di 1.341.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni dal 2003 al 2005; le somme autorizzate per gli anni 2006 e 2007 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

16. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 54/1973, come sostituito dall'art. 17, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2000, come aggiunto dall'art. 17, comma 4, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 agosto 2003

p. Il presidente
Il vice presidente: MORETTON

03R0694

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 14.

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 10 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 497.129.046,86 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e nel bilancio per l'anno 2003, in applicazione dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2002, nell'importo di 603.050.752,59 euro, con una differenza in aumento di 105.921.705,73 euro, di cui 97.622.779,97 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- a) art. 2, comma 11 - tabella B - capitolo 1600 - 1.033.628,93 euro;
- b) art. 3, comma 2 - capitolo 4306 - 3.554.814,41 euro;
- c) art. 3, comma 18 - tabella C - capitolo 4355 limitatamente a 15 milioni di euro; capitolo 4860 - 2.050.000 euro;
- d) art. 4, comma 1 - capitolo 2259 - 4.824.001,50 euro;
- e) art. 4, comma 12 - capitolo 3294 - 287.332,33 euro;
- f) art. 4, comma 13 - capitolo 3298 - 3.605.973,97 euro;
- g) art. 4, comma 16 - capitolo 9500 - 669.171,70 euro;
- h) art. 4, comma 24 - tabella D - capitolo 3308 - 785.786,82 euro;
- i) art. 6, comma 46 - tabella F - capitolo 5930 - 793.779,43 euro;
- j) art. 7, comma 22 - tabella G - capitolo 9660 - 62.144.717,73 euro; capitolo 6000 - 157.619,28 euro; capitolo 7520 - 2.715.953,87 euro.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuna indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuna indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 2.

Trasferimenti al sistema delle autonomie locali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvata dal CIPE con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2001, nel limite delle somme effettivamente trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Gli interventi previsti dall'accordo di programma sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.

2. Agli interventi di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.673.428 euro autorizzata per l'anno 2003 con l'art. 1, comma 3 (tabella A2), a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3376, di nuova istituzione, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. I due limiti d'impegno ventennali di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (legge finanziaria 1990), e all'art. 6, comma 4, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (legge finanziaria 1991), sono assegnati in unica soluzione, per l'annualità 2004 e per quelle successive, a ciascun comprensorio montano nella misura dell'ammontare delle annualità concesse, nell'anno 2003 e per il medesimo titolo, a ciascuna comunità montana alla quale sono succeduti.

4. Con riferimento ai limiti di impegno di cui al comma 3, alle province di Trieste e Gorizia è assegnato, complessivamente, l'ammontare dell'annualità attribuita nell'anno 2003 alla comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

5. In relazione al disposto dei commi 3 e 4, nell'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 1623 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: «Assegnazioni annue costanti a favore delle province, dei comprensori montani e degli altri enti succeduti alle soppressocomunità montane, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10».

6. La quota di cui al comma 4 è suddivisa tra le due province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2002, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza, ed erogata in unica soluzione.

7. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), ai fini dell'individuazione dei criteri e delle modalità per l'adesione al patto di stabilità da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a province e comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno;

b) si considerano spese eccezionali le spese sostenute mediante l'utilizzo di avanzi d'amministrazione nei termini di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché le spese correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

8. L'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali provvede, entro il 15 settembre 2003, ad adeguare il regolamento di cui all'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 1/2003 alle previsioni di cui al comma 7.

9. Il comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), con un intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'edificio «ex eliporto» da adibire a sede del distaccamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine il comune di Cividale del Friuli presenta alla direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data

di pubblicazione della presente legge, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La giunta regionale, su proposta dell'assessore per le autonomie locali, di concerto con l'assessore alle finanze, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2001 e la trasmette alla cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.

10. Con le medesime modalità previste dal comma 9 possono essere approvate ulteriori integrazioni e modifiche al programma di opere pubbliche previsto dall'art. 3, comma 37, della legge regionale n. 4/2001, su richiesta degli enti interessati, da presentarsi alla direzione regionale per le autonomie locali entro il 30 novembre 2003.

11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicata con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 3.

Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali

1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di 3.554.814,41 euro, determinato ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera d), della legge n. 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'art. 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), della citata legge n. 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4306 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002 e ai precedenti» e con lo stanziamento di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003.

3. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento delle spese correnti del servizio sanitario regionale per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'importo di 50.000 euro è vincolato alla realizzazione di uno studio nel campo del benessere, delle pratiche naturali, della qualità.

4. Le modalità per la realizzazione dello studio di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

5. Ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assessment del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e per le finalità di cui agli articoli 1 e 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive nn. 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni

prodotti di origine animale), è autorizzata l'ulteriore spesa di 120.275,53 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a titolo di acquisizione al bilancio regionale delle quote di spettanza dell'amministrazione regionale al 31 dicembre 2002, non ancora iscritte, dei contributi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 432/1998, ivi comprese le economie di spesa accertate alla stessa data per 120.148,64 euro sui corrispondenti unità previsionale di base e capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002.

6. L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sino all'importo di 505.622,94 euro, al conguaglio dei finanziamenti erogati ai comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) in base alle somme a essi spettanti ai sensi degli atti di autorizzazione della spesa della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 505.622,94 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4680 (1.1.152.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Finanziamenti ai comuni a titolo di conguaglio dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 - reiscrizione fondi statali».

8. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: «in relazione al reddito di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla situazione economica di riferimento».

9. Il comma 8 dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998, come modificato dall'art. 4, comma 62, della legge regionale n. 1/2003, è sostituito dal seguente:

«8. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.»

10. Il comma 63 dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), è abrogato.

11. Al comma 13 dell'art. 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d bis*) il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998.»

12. Gli oneri derivanti dall'art. 32, comma 8, della legge regionale n. 10/1998, come da ultimo sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.41.2.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assessment del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola: «oneri» sono inserite le parole: «, in linea capitale e per gli interessi.»

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 23/2002, come modificato dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. All'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «i comuni erogano assegni *una tantum* per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o

comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni erogano assegni *una tantum* per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 189/2002, è residente in Regione da almeno dodici mesi alla data del parto»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della giunta regionale è annualmente fissato l'importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I comuni possono integrare l'importo fissato con propri fondi.»

16. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale n. 49/1993, come sostituito dal comma 6, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed esclusivamente alle nascite avvenute a decorrere da tale data. Sono altresì ammessi a godere dei benefici di cui all'art. 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della giunta regionale, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di «coppia coniugata» relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti. Per gli stessi si prescinde dal possesso del reddito non inferiore al limite di cui all'art. 14, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 49/1993. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del presente comma, nell'ambito dell'art. 14 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, la parola «coniugi» deve intendersi come riferita a «genitori».

17. Avuto riguardo al disposto di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2003, come sostituito dal comma 16, gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del medesimo comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.65.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicata con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 4.

Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell'edilizia, della viabilità e dei trasporti

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento rifiuti solidi), e per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.824.001,50 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Il comma 13 dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è sostituito dal seguente:

«13. Nelle more del trasferimento alla competente autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei comuni interessati dall'art. 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, con l'art. 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e con l'art. 4, comma 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, a sei anni fino a tutto l'11 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2003 e fino all'11 ottobre 2004. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.».

3. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'art. 4, comma 13, della legge regionale n. 23/2002, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'art. 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998) è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazione all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza) come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 140 euro, per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2980 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi affluiti, per pari importo al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.4.2222 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.

5. Nell'ambito delle funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura previste dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), alla realizzazione degli interventi urgenti sui corsi d'acqua nella provincia di Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e novembre 2002, individuati nella deliberazione della giunta regionale 6 dicembre 2002, n. 4163, provvede la Direzione regionale della protezione civile.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono a carico delle autorizzazioni di spesa per complessivi 7.135.000 euro disposte dal comma 24, tabella D, sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento, per 6.825.000 euro, al capitolo 4148 e per 310.000 euro al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli storni di spesa, disposti dal comma 24, tabella D, dall'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli 2496 e 2497 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

7. Al fine di garantire il transito viario della strada provinciale per il Passo Pramollo, soggetto a pericolo incombente di dissesto geostatico, l'amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le opportune opere urgenti di protezione civile per la stabilizzazione del versante.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

9. Per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), e limitatamente a quelli attuati da soggetti privati, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nonché le connesse disposizioni del regolamento di attuazione. La concessione ed erogazione dei finanziamenti avviene sulla scorta della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 1/2003 per ciascun intervento.

10. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (Disposizioni urgenti di protezione civile), per le finalità previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258 (Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), è autorizzata la spesa di 863.473,33 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4155 (2.1.210.3.1.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica 26 - servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamento al fondo regionale della protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, finanziato con contrazione di mutuo con la cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato», il cui stanziamento per l'anno 2003 è elevato di pari importo.

11. All'onere di 863.473,33 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), con decreto dell'assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.

12. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2002 sull'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto l'ulteriore stanziamento di 287.332,33 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle ATER» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai maggiori rientri di pari importo accertati al 31 dicembre 2002 sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, in riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B.	Capitolo	Maggiore rientro
4.3.568	1531	586.083,61
4.3.569	1540	495.027,26
4.3.570	1541	367.436,94
4.3.571	1542	1.190.992,66
4.3.572	1543	966.433,50

14. Dopo il comma 16 dell'art. 4 della legge regionale 23/2001, è aggiunto il seguente:

«16-bis. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a introitare ed erogare direttamente i fondi necessari per attuare programmi finanziati con il fondo unico ai sensi della convenzione di cui al comma 16.»

15. In relazione al disposto di cui al comma 24, tabella *D*, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3280 ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 437, 438 e 444 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato art. 6, comma 1, della legge n. 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. I maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2002 pari a 669.171,70 euro, determinati quale saldo algebrico tra:

a) le maggiori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 582.301,71 euro e rispettivamente per 89.467,25 euro;

b) le minori entrate accertate sulle unità previsionali di base 3.6.544 e 4.3.579 del precitato stato di previsione, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1062 e 1533 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 7,26 euro e rispettivamente per 2.590 euro; confluiscono nell'unità previsionale di base 5.4.24.2..644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 669.171,70 euro per l'anno 2003.

17. Per le opere infrastrutturali presentate al CIPE in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), delle quali l'amministrazione regionale è anche soggetto aggiudicatore, è autorizzata l'assunzione degli oneri procedurali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale). Gli stessi rimangono a carico dell'amministrazione regionale, qualora non recuperabili nei modi di cui all'art. 4, comma 40, della legge regionale n. 23/2002.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 533 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 533 euro per l'anno 2003 e nella cui denominazione è aggiunta in fine la locuzione «nonché per l'assunzione di oneri procedurali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

19. Ai sensi dell'art. 66, quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 164.741,49 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3906 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli indennizzi per la maggiore usura delle strade affluiti, per pari importo, al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.5.535 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.

20. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e previa applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 22, della legge regionale n. 23/2001, e del relativo regolamento attuativo, è autorizzata la spesa di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3742 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica 25 - servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, previa compensazione delle somme anticipate».

21. All'onere di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno degli importi di 895.506,17 euro e, rispettivamente, di 795.786,89 euro dalle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1553 e 1571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono ridotti di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detti importi corrispondono, per 895.506,17 euro e, rispettivamente, per 776.332,39 euro, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 7/1999, con decreto dell'assessore alle finanze 19 febbraio 2003, n. 16/RAG.

22. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 472/1999, e a integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 26, della legge regionale 23/2001, come rettificata con l'art. 1, comma 3, tabella *A2*, e con il comma 21 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 1.691.293,06 euro per l'anno 2017 a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per l'anno medesimo, corrispondenti alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

a) unità previsionale di base 53.2.9.1.701 - capitolo 1553 - 63.153,42 euro per l'anno 2017;

b) unità previsionale di base 53.2.9.3.706 - capitolo 1571 - 1.628.139,64 euro per l'anno 2017.

23. L'onere di complessivi 1.691.293,06 euro per l'anno 2017, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22, grava per pari importo sulla rigidità del bilancio per l'anno medesimo, in relazione alla cessazione, a decorrere dall'anno 2017, delle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) autorizzazione di spesa disposta con l'art. 4, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), per lire 1.500.000.000, pari a 774.685,35 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3775 (limite di impegno n. 10) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nei limiti dell'importo di 658.379,26 euro;

b) autorizzazione di spesa disposta con l'art. 6, comma 83, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per lire 2.000.000.000, pari a 1.032.913,80 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5096 (limite di impegno n. 19) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 5.

Interventi nei settori dell'istruzione e della cultura

1. Per concorrere al finanziamento della programmazione di spettacoli del nuovo teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, in coordinamento con l'intervento già previsto a favore dell'Ente manifestazioni artistico culturali «Città di Gorizia» (EMAC), ai sensi della lettera A, n. 6), della tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, di cui all'art. 6, comma 68, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), è autorizzata la concessione al comune di Gorizia di un contributo di 75.000 euro per l'anno 2003.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5357 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 42 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione «Concorso nelle spese per la programmazione degli spettacoli del nuovo teatro Giuseppe Verdi di Gorizia».

3. All'art. 5, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assesamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) contributi straordinari, mediante la stipula di apposite convenzioni, per progetti speciali di istituzioni e associazioni della minoranza slovena concernenti iniziative di particolare rilevanza per favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e storico della minoranza slovena nel contesto regionale e nell'ambito della collaborazione transfrontaliera.»

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il termine di presentazione dei progetti è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 23/2001, come modificato dall'art. 7, comma 76, della legge regionale n. 3/2002, le parole: «previa consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la commissione di cui all'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 31/1996».

6. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.»

1. Gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 23/2001, come modificato dal comma 3, fanno carico al «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena» iscritto sull'unità previsionale di base 9.7.46.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono, altresì, istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 6.

Interventi nei settori produttivi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7131 (2.1.238.3.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione «Finanziamento straordinario alle C.C.I.A.A. di Trieste e di Gorizia per fronteggiare le esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003».

3. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 2.068.845,52 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detto importo corrisponde al 50 per cento delle somme accertate e riscosse al 31 maggio 2003 sulle unità previsionali di base 3.2.519, 3.7.556, 3.2.1150 e 3.2.1160 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 752, 1160, 1179 e 1183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 (Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, la Regione istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica; i requisiti per la loro istituzione, nonché per l'aggiornamento sono fissati in apposito regolamento da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in armonia con quanto previsto nell'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2002.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite convenzioni, su conforme deliberazione della giunta regionale, per l'affidamento della tenuta, della gestione, nonché della revisione degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica, nonché per l'eventuale aggiornamento dello schedario vitivinicolo regionale.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.61.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è rettificata in «Interventi di parte corrente realizzati tramite le C.C.I.A.A.», con riferimento al capitolo 7136 (2.1.158.2.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione «Contributi alle C.C.I.A.A. per la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica».

7. Il titolo della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizootie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.), è sostituito dal seguente: «Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura».

8. All'art. 1 della legge regionale n. 22/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del fondo regionale per le emergenze in agricoltura»;

b) al comma 1 le parole: «fitosanitarie e delle epizootie» sono soppresse;

c) al comma 2 dopo le parole: «eradicazione della malattia» è inserito il seguente periodo: «possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)»;

d) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «dei raccolti e delle colture» sono aggiunte le seguenti: «comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica»;

e) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «autorità competenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali»;

f) al comma 6 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;

g) al comma 7 le parole: «Il direttore regionale dell'agricoltura è l'amministratore del fondo a cui spettano emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, o suo delegato, è l'amministratore del fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.»;

h) al comma 11 le parole: «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo regionale per le emergenze in agricoltura» in entrambe le denominazioni.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 22/2002, come modificato dal comma 8, lettere c), d), ed e) fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. In relazione al disposto di cui al comma 8, lettera b), nella denominazione dei citati unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le parole «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a implementare di 530.631,04 euro la dotazione finanziaria del fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, numeri 4), 5), 7), 8) e 9), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche.

12. Con apposito regolamento sono stabiliti criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca e di acquacoltura erogabili ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera n), della legge regionale n. 80/1982.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 530.631,04 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6262 (2.1.253.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione «Contributi al fondo di rotazione regionale nel settore agricolo di cui alla legge regionale n. 80/1982», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge n. 41/1982.

14. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella regione, iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.

15. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di complessivi 733.122,86 euro a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura):

a) per 268.683,50 euro con riferimento al capitolo 6263 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci»;

b) per 464.439,36 euro con riferimento al capitolo 6264 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci - Reiscrizione fondi statali».

17. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle associazioni professionali di categoria, degli enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibile alle seguenti tipologie:

a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;

b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di biotecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;

c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

18. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità delle contribuzioni di cui al comma 17.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6260 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione «Contributi ad associazioni professionali di categoria, enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge n. 164/1998.

20. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge n. 41/1982, e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.

21. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 20.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 229.743,01 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6261 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione «Contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione dei programmi di attività ex art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche» a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge n. 41/1982.

23. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 13 e 22 per complessivi 760.374,05 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 16 e 19 per complessivi 793.122,86 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante storno dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 6258 e 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 328.683,50 euro e rispettivamente per 464.439,36 euro, intendendosi conseguentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. La somma di 328.683,50 euro corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.

25. I finanziamenti concessi ed erogati all'ERSA nel corso dell'esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, pari all'importo di 154.937,07 euro sono confermati per le finalità di cui alla medesima legge regionale e previo programma di intervento ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2002.

26. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, previo esperimento di gara europea, la realizzazione del «Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».

27. Il bando relativo alla gara di cui al comma 26 è approvato dalla giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea e nella Gazzetta Ufficiale. Il bando chiarisce dettagliatamente gli obiettivi del programma di cui al comma 26; in ogni caso il capitolato deve indicare dettagliatamente le strategie, i metodi, gli strumenti e lo sviluppo del piano presentato.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14 marzo 64 febbraio 1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9253 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 - servizio della promozione e della statistica - con la denominazione «Finanziamento per la realizzazione del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».

29. Le risorse non utilizzate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a conclusione dei bandi emessi per i fini di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di entrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

30. Le risorse di cui al comma 29, quantificate in 11.891.420,10 euro, sono allocate - nello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci e documento tecnico ad essi allegato - con il comma 28 sul capitolo 9253, riferito all'unità previsionale di base 14.3.64.21.302 e con il comma 46 (tabella F) sui capitoli 9263, 9195 e 9252, 9189, 9272 e 9428, riferiti rispettivamente alle unità previsionali di base 14.4.64.2.1305, 14.3.64.1.1300, 14.3.64.1.1301, 14.4.64.2.1305 e 14.3.64.1.1306, a fronte dello storno di pari importo complessivo disposto con il medesimo comma 46 (tabella F) a carico del capitolo 9282, riferito all'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 del medesimo stato di previsione della spesa.

31. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 12, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), a titolo di cofinanziamento regionale dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), per gli anni 2001 e 2002, è autorizzata la spesa complessiva di 127.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9313.

32. In relazione al disposto di cui all'art. 7, comma 83, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), e alle risultanze al 1° marzo 2003 della gestione commissariale approvate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 172, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2/2002, come integrato dall'art. 7, comma 83, della legge

regionale n. 1/2003, per far fronte alle spese derivanti dal subentro dell'amministrazione regionale nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda regionale per la promozione turistica, è autorizzata la spesa di 2.550.620,35 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.1309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9344 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), il capitolo 9344 è inserito nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

33. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 2.075.000 euro al fine di consentire alla Promotur S.p.a. di stipulare i mutui, per la copertura dei quali è stato istituito un limite di impegno decennale di 300.000 euro annui con l'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 1/2003, per le finalità di cui all'art. 144, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (legge finanziaria 1995), e successive modifiche. La concessione di garanzia è disposta dalla giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore al commercio, al turismo e al terziario di concerto con l'assessore alle finanze.

34. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 33 è corredata:

a) della deliberazione del consiglio di amministrazione della Promotur S.p.a. con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) dell'attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur S.p.a. dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

35. L'eventuale onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 fa carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

36. Al comma 84 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003 dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».

37. In relazione al disposto di cui al comma 36, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».

38. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 5.164.568,99 euro, di obbligazioni del Medio-credito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., acquistate dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi) della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, con scadenza originaria 31 dicembre 2006.

39. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 38 sono destinate all'erogazione di contributi in conto interessi in forma attualizzata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 23/2002.

40. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 38, pari a 5.164.568,99 euro, affluiscono all'unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1312 (5.2.0) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito S.p.a. acquistate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 - risorse da destinare al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall'art. 2 della medesima legge regionale n. 36/1996» e con lo stanziamento di 5.164.568,99 euro per l'anno 2003.

41. In relazione al disposto di cui al comma 39 e per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, è autorizzata la spesa di 5.164.568,99 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

42. Ai sensi dell'art. 6, comma 37, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 190.339.66 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2003, in relazione all'accertamento per pari importo degli interessi di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996), maturati al 31 dicembre 2002 e riversati alla Regione ai sensi del medesimo articolo, iscritti, con l'art. 1, comma 2, tabella *A1*, sull'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. Gli interessi attivi maturati sulle somme pagate dall'amministrazione regionale ai gruppi di azione locale dell'iniziativa comunitaria Leader + o ai loro capifila amministrativi e finanziari, al netto degli oneri per interessi passivi e spese bancarie, sono trasferiti dai percettori alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e affluiscono sull'unità previsionale di base 4.3.1056, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 al titolo IV - categoria 4.3 - con la denominazione «Recupero di interessi - programma Leader +» con riferimento al capitolo 713 (4.3.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Recupero dai gruppi di azione locale degli interessi maturati su somme messe a loro disposizione ai fini dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader +».

44. Le somme introitate ai sensi del comma 43 sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi all'asse 1 del piano finanziario del programma Leader+ regionale e confluiscono sull'unità previsionale di base 15.2.14.2.3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

45. La cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata a destinare per le finalità di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'ente per lo sviluppo dell'artigianato), secondo criteri fissati dalla giunta regionale, l'importo complessivo di 1.416.000 euro, già alla stessa erogati nella misura di 1.340.300 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 85, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), e nella misura di 75.700 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 85, quinto comma, della legge regionale 70/1983, per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici), e rispettivamente ai sensi dell'art. 36, quarto comma, della legge regionale 70/1983, e non utilizzati per tali finalità all'entrata in vigore della presente legge.

46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella *F* allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 7.

Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a soggetti specializzati nel settore economico-finanziario l'incarico di revisione annuale del rating di controparte nonché del rating sul merito di credito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.8.1.1638 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con la denominazione «Spese per la revisione del rating della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - rubrica n. 8 - spese correnti - con riferimento al capitolo 5000 (1.1.142.1.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 8 - Servizio finanziario - con la denominazione «Spese per l'affidamento a specialisti esterni dell'incarico di revisione del rating della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

3. La giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore di un funzionario delegato dall'amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per l'affidamento dell'incarico di cui al comma 1.

4. Nella tabella *G* approvata con l'art. 8, comma 71, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), relativamente all'unità previsionale di base 52.3.63.1.1626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, dai riferimenti normativi del capitolo 8521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono soppresse le parole «art. 26, comma 5».

5. Nella tabella *G*, approvata con l'art. 8, comma 71, della legge regionale n. 1/2003, relativamente all'unità previsionale di base 52.3.43.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, tra i riferimenti normativi del capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono aggiunte, in fine, le parole «art. 26, comma 5, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12».

6. Nel testo dell'art. 32, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole «unità previsionale di base 3.7.720» sono sostituite dalle parole «unità previsionale di base 3.6.420».

7. Nel testo dell'art. 1, comma 16, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), dopo le parole «prestare garanzie» sono aggiunte le parole «e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere ai sensi del comma 12».

8. Le spese derivanti dalle garanzie autorizzate dall'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003.

9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1545, 1546 e 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e all'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci sopra citati, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Al fine di garantire il tempestivo assolvimento delle eventuali obbligazioni discendenti dall'applicazione dell'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 3/2002, come modificato dal comma 7, l'amministrazione regionale, nella predisposizione del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 e dei bilanci per gli anni seguenti sino al 2007, provvederà ad iscrivere sui capitoli di cui al comma 9 risorse sufficienti al pagamento degli importi eventualmente dovuti di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7.

11. In via transitoria e fino all'approvazione del Piano triennale previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *d*), della stessa legge regionale, per l'anno 2003 i soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero previsti dallo stesso sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

12. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo.

13. Al fine di garantire la continuità operativa del fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell'ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale n. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in comune di Tarvisio, località Cave dei Predil e Riofreddo), come modificato dall'art. 7, comma 27, della legge regionale n. 23/2002, all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2/1999, come modificato dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 13/2000, le parole «30 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2005».

14. Il comma 9 dell'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), e il comma 11 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.

15. La delibera consiliare prevista dall'art. 1, comma 23-*bis*, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), ai fini della concessione in comodato d'uso, deve essere corredata degli impegni contabili di spesa relativi agli interventi da attuare in base ad apposito programma approvato con la delibera medesima.

16. Il comma 18 dell'art. 9 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 (Assesamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è sostituito dal seguente:

«18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all'uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell'intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.»

17. L'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), nel momento in cui gli organi gestori provvedano a dimostrare l'effettivo fabbisogno di cassa.

18. Il mandato ad amministrare conferito agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, già istituite ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 7/1999, deve intendersi attribuito con rappresentanza.

19. All'art. 8 della legge regionale n. 1/2003, dopo il comma 68 è inserito il seguente:

«68-*bis*. Nelle fattispecie previste dal comma 68, l'annullamento degli importi eccedenti rispetto all'impegno globale di spesa è riassorbito equamente liquidando le somme dovute ai singoli beneficiari; qualora tale criterio non fosse applicabile, l'annullamento è riassorbito, avuto riguardo all'ordine cronologico inverso di presentazione delle istanze.»

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base 11.3.61.1.1048 è classificata tra le «spese di investimento» e il codice è sostituito con il seguente: «11.3.61.2.1048».

21. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli è così modificato:

a) capitolo 6950 da «2.1.141.2.1010» a «2.1.220.3.10.10»;

b) capitolo 9257 da «2.1.232.2.10.24» a «2.1.232.3.10.24».

22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella *G* allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuna indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alle riduzioni di entrata previste dall'art. 1, comma 2 - tabella A1 - trova copertura nel saldo finanziario di cui all'art. 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall'art. 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 agosto 2003

p. *Il presidente*

Il vice presidente: MORETTON

(*Omissis*).

03R0695

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 15.

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 10 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2002 concernente la nomina degli organi dell'ERSA

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), come modificato dall'art. 20, comma 13, della legge regionale n. 12/2003, le parole «Entro il 31 luglio 2003» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 novembre 2003».

Art. 2.

Procedure di alienazione dei beni regionali di cui all'art. 1 comma 28, della legge regionale n. 3/2002

1. All'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

«29-bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 48 della legge regionale n. 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali

1. L'art. 48 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Conferimento degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b). — 1. Gli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico; per quanto attiene il conferimento dell'incarico di direttore di servizio autonomo, si provvede su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, previa indicazione del Presidente della Regione o dell'assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi

presso la segreteria generale del consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, sentito il segretario generale.

3. Qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro centotanta giorni dalla nomina della giunta regionale o dalla costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

8. La giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo. La giunta regionale determina, altresì, gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni dalla nomina della giunta regionale o dalla costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 agosto 2003

p. Il presidente
Il vice presidente: MORETTON

03R0696

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 4 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Il comma 6 dell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è abrogato.

2. Al comma 6-ter dell'art. 43 della legge regionale n. 20 del 2000, l'inciso: «6» è eliminato.

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2001

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), è sostituita con la seguente:

«c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di ERP, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di ERP»;

Art. 3.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: «i quali» sono inserite le seguenti: «presentino i requisiti di cui all'art. 19 e.».

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: «registri immobiliari» sono inserite le seguenti: «, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate».

Art. 4.

Integrazioni all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La presente legge si applica altresì agli alloggi acquisiti dalle ACER dopo l'entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001). Qualora i medesimi alloggi siano sottoposti ai programmi di recupero o riqualificazione previsti dal comma 5-bis, gli stessi sono trasferiti in proprietà ai comuni a norma dell'art. 49 entro il termine di conclusione dei piani finanziari, per essere destinati all'ERP.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Per gli alloggi di ERP che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano stati sottratti all'assegnazione ai sensi del comma 5 e per gli alloggi che all'atto dell'acquisizione da parte dell'ACER, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 46 della legge n. 338 del 2000, non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di ERP. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di ERP per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le stesse modalità previste dall'art. 12, comma 6. Per l'attuazione di tali programmi il Comune può ricorrere agli operatori previsti dall'art. 14, previa stipula di apposita convenzione, predisposta sentite le organizzazioni sindacali, che definisce il piano finanziario ed i canoni. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all'ERP.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 24 del 2001

1. L'art. 27 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Subentro, ospitalità temporanea e coabitazione). — 1. I componenti del nucleo avente diritto, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono dell'alloggio. Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo avente diritto originario nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli, matrimonio o stabile convivenza nei casi previsti dal comma 2, ovvero per accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto previsto dalla delibera del consiglio regionale di cui all'art. 15, comma 2.

2. La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) la convivenza è instaurata per le finalità di cui all'art. 24, comma 4;

b) l'avvio della convivenza è comunicato al Comune, il quale verifica la continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;

c) la modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui alla lettera b) del presente comma.

3. Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lettera b), il Comune può concedere al convivente il subentro, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.

4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice.

5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, l'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d'uso degli alloggi. In nessun caso l'ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo al subentro.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001, le parole: «e la conseguente risoluzione dello stesso alla prima scadenza successiva» sono sostituite dalle seguenti: «e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal trentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il provvedimento, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determi-

nazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.».

Art. 7.

Integrazione all'art. 31 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'atto con il quale il comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'art. 30, comma 4-bis.».

Art. 8.

Integrazione all'art. 34 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'art. 30, comma 4-bis.».

Art. 9.

Integrazione all'art. 41 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di ERP, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all'art. 8.».

Art. 10.

Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2002

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (disciplina generale dell'edilizia), dopo la parola «componenti» aggiungere «di norma esterni all'amministrazione».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 31 del 2002

1. L'art. 34 della legge regionale n. 31 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Atti di indirizzo e coordinamento tecnico). — 1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, il consiglio regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2000.

2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e volontari contenute nelle deliberazioni della giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593, 22 febbraio 2000, n. 268 e 16 gennaio 2001, n. 21, limitatamente all'individuazione dei requisiti e al loro campo di applicazione.

3. I comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.».

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 35 della legge regionale n. 31 del 2002

1. L'art. 35 della legge regionale n. 31 del 2002 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 31 del 2002 che modifica la legge regionale n. 35 del 1984

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 31 del 2002, sostitutivo dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) dopo la parola: «sismiche» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quelle a bassa sismicità.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 31 del 2002, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma secondo dell'art. 2 della legge regionale n. 35 del 1984, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 36 della legge regionale n. 31 del 2002 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 31 del 2002

1. L'art. 37 della legge regionale n. 31 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. (Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche). — 1. Nei comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica, la provincia esprime il parere sul POC e sul PUA nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico medesimo. Nei casi in cui la legge non preveda l'intervento della provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) le parole: «al Capo II del presente TITOLO» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «gli enti pubblici» sono sostituite dalle parole: «i comuni».

Art. 16.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.».

Art. 17.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «conferite ai sensi del Capo II del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «espropriative esercitate dai comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente legge.».

Art. 18.

Modifica al Capo II del TITOLO II della legge regionale n. 37 del 2002

1. L'intestazione del *Capo II* del TITOLO II della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituita dalla seguente: «Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 37 del 2002

1. L'art. 6 della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Attività conferite*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.».

Art. 20.

Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 37 del 2002, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Opere di difesa del suolo e di bonifica*). — 1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.

2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.

3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.».

Art. 21.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole da: «in caso» a: «funzioni conferite», sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis.».

Art. 22.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al commi 2, 4, lettera a), 5, e 6, dell'art. 12 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «all'approvazione del progetto preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione dell'opera».

Art. 23.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «dell'autorità cui compete l'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi della presente legge».

Art. 24.

Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 37 del 2002, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico*). — 1. L'approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall'art. 16 e previa intesa dell'amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

2. L'amministrazione procedente provvede all'inclusione del lavoro nell'elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.

3. In caso di motivato dissenso dell'amministrazione comunale, l'amministrazione procedente può richiedere l'approvazione del progetto al consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall'art. 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002, è soppressa.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «, nominati dalla Regione» sono soppresse.

3. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: «nominati dalla Regione» sono sostituite con: «scelti».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 37 del 2002, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all'art. 25 sono svolte dalle commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.».

Art. 26.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 37 del 2002, dopo la parola: «esprime» sono aggiunte le seguenti: «, ove richiesto.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 37 del 2002

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 37 del 2002, sono soppressi.

Art. 28.

*Disposizioni transitorie in merito ai pareri
sugli strumenti urbanistici nelle zone sismiche*

1. I pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni dichiarati sismici richiesti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciati secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.

Art. 29.

*Disposizioni transitorie in merito alle procedure
espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica*

1. I procedimenti espropriativi relativi alle opere regionali di difesa del suolo e di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 giugno 2003

ERRANI

03R0472

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11.
**Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili
attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanita-
ria.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 89 del 24 giugno 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con la presente legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che prestino attività - anche a titolo gratuito - nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;

b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare, od il responsabile specificamente delegato, dell'attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione di prodotti alimentari.

Art. 3.

Formazione ed obblighi del personale alimentarista

1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.

2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate, dall'atto deliberativo di cui al comma 4, come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato, secondo le modalità disciplinate dal medesimo atto deliberativo.

3. L'attività di formazione e di aggiornamento svolta nei confronti del personale alimentarista ai sensi del presente articolo costituisce livello ulteriore dei livelli essenziali di assistenza stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

4. La giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce con proprio atto:

a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;

b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui alla lettera a), individuando i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione;

c) le modalità ed i tempi di attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di progressiva sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l'attestato di formazione;

d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito della applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), nonché con sistemi di formazione a distanza;

e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).

Art. 4.

Informazione alla popolazione

1. Con l'atto di cui all'art. 3, comma 4, vengono definiti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.

Art. 5.

Obblighi del responsabile dell'industria alimentare

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il personale alimentarista in possesso della attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.

Art. 6.

Sanzioni

1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell'art. 5 sono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro.

2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa, qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non dovrà essere superiore a trenta giorni.

Art. 7.

Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria

1. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* regionale dell'atto deliberativo della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 4, è soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa altresì l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso, alla stessa data, di libretto valido.

3. Le aziende unità sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, ai soggetti che prestano attività lavorativa nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.

Art. 8.

Adeguamento dei regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di quattro mesi dalla sua entrata in vigore, trascorso il quale cessano di avere applicazione per la parte relativa al rilascio del libretto sanitario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 giugno 2003

ERRANI

03R0522

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12.

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.

(Pubblicata Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 94 del 30 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della costituzione e dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea, finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.

2. La Regione assume altresì l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definito dalla legislazione nazionale.

3. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini.

4. Nelle materie della presente legge la Regione valorizza il ruolo degli enti locali e delle autonomie funzionali.

5. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti fondamentali del sistema formativo, fatte salve le funzioni già disciplinate dalla legislazione nazionale vigente ed in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del *Capo I* della legge 15 marzo 1997, n. 59).

6. La presente legge individua altresì i principi generali cui si ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono oggetto.

Art. 2.

Principi generali

1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla costituzione e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Gli interventi della Regione e degli enti locali, in applicazione di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l'abbandono scolastico.

3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La Regione e le province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.

4. L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale.

5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.

6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.

7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative.

Capo II

IL SISTEMA FORMATIVO

Sezione I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA FORMATIVO

Art. 3.

Natura e caratteristiche del sistema formativo

1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.

2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.

3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.

4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.

5. La Regione e gli enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'art. 2.

6. La Regione e gli enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.

Art. 4.

Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo

1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale.

2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione europea.

Art. 5.

Riconoscimenti e certificazioni

1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale, di cui all'art. 16, le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.

Art. 6.

Libretto formativo personale

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.

3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, nonché dichiarazioni di autoformazione.

Sezione II

SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE

Art. 7.

Qualificazione delle risorse umane

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.

2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

3. La Regione e gli enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.

4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per la concessione degli assegni sono definite con atto della giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 44.

Art. 8.

Ricerca e innovazione

1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.

2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.

3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

Art. 9.

Metodologie didattiche nel sistema formativo

1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.

2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.

3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.

Art. 10.

Percorsi formativi nei luoghi di lavoro

1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui all'art. 9, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati nonché le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze ed abilità ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.

2. I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione professionale accreditati.

Art. 11.

Orientamento

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui all'art. 2, sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

2. La funzione di orientamento si esplica:

a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;

b) nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.

3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 44, e le province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.

Art. 12.

L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio e in situazione di handicap

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti:

a) progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;

b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;

c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;

d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;

e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.

Sezione III

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ E SISTEMA INFORMATIVO

Art. 13.

Finanziamento dei soggetti e delle attività

1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al Capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.

2. La Regione e le province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione e le province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal consiglio regionale.

3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla giunta regionale, utilizzando di norma:

- a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
- b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
- c) appalti pubblici di servizio.

Art. 14.

Assegni formativi

1. La Regione e le province favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla giunta regionale.

Art. 15.

Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati

1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla giunta regionale.

Art. 16.

Sistema informativo

1. La giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
- b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
- c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
- d) raccolta e conservazione delle certificazioni.

Capo III

L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 17.

Finalità

1. La Regione e gli enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, di cui all'art. 1, comma 2. La Regione sostiene tale finalità anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualifica-

zione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi rappresentativi.

Art. 18.

Continuità dei percorsi educativi e di istruzione

1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli enti locali valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.

2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla giunta regionale.

3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo, specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Art. 19.

Qualificazione dell'offerta educativa

1. Fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce l'applicazione.

2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.

Sezione II

SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO E RAFFORZAMENTO DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 20.

Interventi a sostegno del successo formativo

1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli enti locali intervengono mediante:

- a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
- b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione;
- c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'art. 23;
- d) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'art. 24;
- e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'art. 25;
- f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla *Sezione III*.

Art. 21.

Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di *curricoli* didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.

2. La Regione e gli enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.

3. Ai fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli enti locali, d'intesa con la direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli enti locali favoriscono altresì la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.

Art. 22.

Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 20, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome.

2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri di documentazione educativa e di integrazione.

3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni.

4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la giunta regionale, previo parere della conferenza di cui all'art. 49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.

Art. 23.

Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie

1. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio.

3. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.

Art. 24.

Interventi per la continuità didattica

1. La Regione e gli enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono altresì la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.

3. La Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.

Art. 25.

Arricchimento dell'offerta formativa

1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:

a) la realizzazione di integrazioni *curricolari* ed extra *curricolari* atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio;

b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;

c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;

d) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;

e) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all'interculturalità;

f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica.

Sezione III

INTEGRAZIONE FRA L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 26.

Disposizioni generali

1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali), la Regione e gli enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.

2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.

3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli adulti.

4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa e caratteristiche produttive, professionali, occupazionali dei territori, ivi compreso il contesto europeo.

5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore si caratterizzano per la formale integrazione fra università, scuole medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.

6. La Regione, d'intesa con le università, promuove l'integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post laurea.

Art. 27.

Biennio integrato nell'obbligo formativo

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di *curricoli* biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi *curriculari* in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.

3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto, individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.

5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta al termine del primo e del secondo anno, i *curricoli* devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della Istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate.

6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale.

7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato la Regione e le province, nel primo quadriennio di attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati.

8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

Sezione IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 28.

Finalità

1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; dell'adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; dell'imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.

2. La Regione e le province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.

Art. 29.

Tipologie

1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:

a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;

b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

c) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;

d) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;

e) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali.

Art. 30.

Accesso alla formazione professionale iniziale

1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'età di accesso, anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali.

2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui all'art. 27 della presente legge.

3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione la Regione e le province finanziano prioritariamente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.

Art. 31.

Programmazione

1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.

2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle province ai sensi degli articoli 44 e 45.

3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione.

4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).

Art. 32.

Standard formativi e certificazioni

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, approva:

a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;

b) i profili formativi;

c) le qualifiche professionali;

d) i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'art. 5;

e) i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;

f) i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 34;

g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.

Art. 33.

Accreditamento

1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.

2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento.

4. La giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.

5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonché le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.

Art. 34.

Autorizzazione e riconoscimento delle attività

1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'art. 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'art. 44, comma 4.

2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di cui all'art. 14.

Art. 35.

Qualificazione del sistema

1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, sostiene interventi:

a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;

b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori;

c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie informatiche;

d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative.

Art. 36.

Formazione degli apprendisti

1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.

2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.

3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all'impresa.

Art. 37.

Scuole regionali specializzate

1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'art. 33, anche in rete fra di loro.

2. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'art. 49, e la commissione regionale tripartita, di cui all'art. 51, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.

Art. 38.

Formazione nella pubblica amministrazione

1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:

a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;

b) l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.

Art. 39.

Disposizioni finali

1. Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione delegata ai comuni in materia di formazione professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale e previa intesa con i comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).

2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in comodato ai comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali beni sono assegnati in uso dai comuni agli organismi di formazione professionale accreditati.

3. La Regione, le province e i comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.

Sezione V

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

Art. 40.

Apprendimento per tutta la vita

1. La Regione e gli enti locali promuovono l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale.

2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.

Art. 41.

Educazione degli adulti

1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Essa tende a favorire:

- a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
- b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
- c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.

2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio.

3. La Regione e le province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali di cui all'art. 42, comma 4.

Art. 42.

Programmazione e attuazione degli interventi

1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale di cui all'art. 45.

2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i centri territoriali per l'educazione degli adulti.

3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui all'art. 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.

4. La Regione e gli enti locali valorizzano i centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'art. 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.

Art. 43.

Università della terza età

1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli enti locali valorizzano le attività delle Università della terza età, comunemente denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.

2. Per le finalità di cui al comma 1, competono alle province le funzioni di promozione e sostegno delle attività di detti soggetti.

Capo IV

PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE

Art. 44.

Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva:

- a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
- b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa;
- c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
- d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge.

2. La giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all'art. 32, volti a rafforzare l'identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.

3. La giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.

4. Competono alla giunta regionale, per gli interventi di cui alla presente legge, le funzioni amministrative relative:

a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a regime;

b) alla programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5;

d) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi di propria competenza.

5. La giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed i relativi ambiti di flessibilità.

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previsti dalla presente legge.

7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione degli esiti del sistema formativo.

Art. 45.

Programmazione territoriale

1. Le province e i comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla presente legge.

2. A tal fine, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.

3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.

4. Le province e i comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.

5. Le province e i comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.

6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da province e comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della conferenza regionale di cui all'art. 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c).

7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'art. 49.

8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le province istituiscono i centri territoriali per l'educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.

9. Le province individuano, sentite le conferenze provinciali di coordinamento di cui all'art. 46 e le commissioni di concertazione di cui all'art. 52, gli ambiti territoriali al fine del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di ottimizzazione delle risorse.

10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle province e dai comuni, singoli o associati, attivando processi di collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e di partecipazione dei soggetti interessati.

11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovraprovinciale, le province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.

Art. 46.

Conferenze provinciali di coordinamento

1. Per le finalità di cui all'art. 45, comma 11, la provincia, d'intesa con i comuni del territorio, istituisce la conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.

2. La conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.

3. La conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'art. 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'art. 45, comma 8.

4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla conferenza con proprio regolamento.

Capo V

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 47.

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

2. La Regione e gli enti locali concorrono a realizzare l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'art. 3 mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.

3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di pariteticità.

Art. 48.

Partecipazione sociale. Consulte regionali

1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. A tal fine, è istituita la consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).

3. È istituita altresì la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.

4. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto definisce le modalità di costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la giunta regionale promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.

6. La giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale.

7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della presente legge, la giunta regionale, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).

Art. 49.

Conferenza regionale per il sistema formativo

1. È istituita la conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal presidente della Regione ed è composta da:

- a) il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato;
- b) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- c) nove sindaci, o loro delegati, di comuni indicati dalla conferenza Regione autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
- d) il direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
- e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
- f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
- g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;
- h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le università ivi operanti e gli enti locali;
- i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Ai lavori della conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

3. Il presidente della conferenza è nominato dal Presidente della Regione fra i componenti della conferenza stessa, sentito il direttore dell'ufficio scolastico regionale.

4. La conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, di cui all'art. 45, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.

5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie componenti della conferenza.

6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la conferenza e la consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui all'art. 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.

Art. 50.

Comitato di coordinamento istituzionale

1. È istituito il comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, province e comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:

- a) il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, componente della conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;
- b) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della conferenza regionale per il sistema formativo;
- c) i nove sindaci, o loro delegati, componenti della conferenza regionale per il sistema formativo.

2. Il comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.

3. Il comitato, integrato dai soggetti di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), funge da comitato esecutivo della conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all'attività della conferenza stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo.

4. Il comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un rappresentante delle università, e la commissione regionale tripartita di cui all'art. 51, definendo specifiche modalità di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti.

5. La Regione, in raccordo con il comitato e con la commissione regionale tripartita di cui all'art. 51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due organismi.

6. A seguito della costituzione del consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, comma 4, della Costituzione, si provvederà alla ridefinizione della composizione e delle funzioni svolte dal comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione funzionale di detto consiglio delle autonomie.

Art. 51.

Commissione regionale tripartita

1. È istituita la commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La commissione è nominata dal presidente della Regione ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
- b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.

3. La commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresì modalità di raccordo tra la commissione e la conferenza di cui all'art. 49.

Art. 52.

Concertazione a livello territoriale

1. La provincia istituisce una commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.

2. La commissione presieduta dal Presidente della provincia o da suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e la presenza del consigliere di parità.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995, dell'art. 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.

2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.

3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa commissione regionale tripartita, prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla commissione regionale tripartita di cui all'art. 51. La commissione regionale tripartita costituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova commissione di cui all'art. 51.

4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso comitato di coordinamento interistituzionale, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50. Il comitato di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50.

5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro delle commissioni di concertazione previste dall'art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio competerà, quando istituite, alle commissioni di concertazione di cui all'art. 52. Si applicano alle province le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998 fino alla nomina delle commissioni di cui all'art. 52 della presente legge.

Art. 54.

Modifiche di norme

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione.».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali.».

Art. 55.

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 19 del 1979 è abrogata.

2. La legge regionale n. 54 del 1995 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 45 del 1996 è abrogato.

4. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25 del 1998 sono abrogati.

5. I commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1998 sono abrogati.

6. Gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206 della legge regionale n. 3 del 1999 sono abrogati.

Art. 56.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2003

ERRANI

03R0543

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 20.

Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale. (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, mediante l'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale garantisce la qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate.

2. La presente legge, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Le strutture di cui alla presente legge sono gestite dai soggetti pubblici o privati di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 328/2000, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e sono rivolte a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;

b) disabili, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;

c) anziani, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;

d) persone con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Art. 3.

Tipologie delle strutture

1. Le strutture di cui alla presente legge sono articolate per tipologie funzionali in relazione alla natura del bisogno, all'intensità assistenziale ed alla complessità dell'intervento e vengono distinte ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in:

a) strutture per minori: comunità familiare;

b) strutture per disabili: comunità alloggio;

c) strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo;

d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.

3. Le strutture con funzione tutelare; caratterizzate da media intensità assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:

a) strutture per minori: comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;

b) strutture per disabili: comunità socio-educativa-riabilitativa;

c) strutture per anziani: casa di riposo;

d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

4. Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente e temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:

a) strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno socio-educativo-riabilitativo;

b) strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno.

Art. 4.

Strutture per minori

1. La comunità familiare di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e una struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.

2. La comunità educativa di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), e una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.

3. La comunità di pronta accoglienza di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.

4. La comunità alloggio per adolescenti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di referenti adulti.

Art. 5.

Strutture per disabili

1. La comunità alloggio di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), e una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni in condizioni di disabilità, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

2. La comunità socio-educativa-riabilitativa di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

3. La residenza protetta di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), è una struttura residenziale destinata a persone, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria

4. Il centro diurno socio-educativo-riabilitativo di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Art. 6.

Strutture per anziani

1. La comunità alloggio di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale, totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

2. La casa albergo di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti, costituita di spazi abitativi individuali o familiari di varia tipologia e di servizi collettivi a disposizione di chi li richiede.

3. La casa di riposo di cui all'art. 3, comma 3 lettera c), è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.

4. La residenza protetta di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

5. Il centro diurno di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), è una struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.

Art. 7.

Strutture per persone con problematiche psico-sociali

1. La comunità alloggio di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), distinta per persone con disturbi mentali, per ex tossicodipendenti, per gestanti o per madri con figli a carico, è un servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente per persone che, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

2. La comunità familiare di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.

3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza alle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

4. Il centro di pronta accoglienza per adulti di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

5. Il centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa o diurna ai medesimi.

6. La casa famiglia, di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare, anche con età e problematiche psico-sociali composite, improntata sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che per scelta svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.

7. La casa di accoglienza per donne di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

Art. 8.

Autorizzazione

1. Tutte le strutture e i servizi di cui alla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.

2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni delle strutture e dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento previsto all'art. 9, comma 1.

Art. 9.

Requisiti delle strutture e dei servizi soggetti ad autorizzazione

1. I requisiti, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge, sono definiti dalla giunta regionale con regolamento, sentita la commissione corisiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dalla normativa statale vigente.

2. I requisiti per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 10.

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi al comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Nel caso di più tipologie, previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.

2. Il comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. I comuni inviano periodicamente alla giunta regionale i dati informativi relativi alle strutture e ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge.

Art. 11.

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno dei requisiti o di altre disfunzioni, il comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.

2. Il comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

3. Nel caso di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge e del regolamento ad cui all'art. 9, comma 1, nonché nel caso di mancato rispetto delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute disfunzioni, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione decade nei casi di:

- a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo l'esercizio provvisorio degli eredi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Verifica periodica dei requisiti e vigilanza

1. Il comune, anche avvalendosi dei servizi del dipartimento di prevenzione dell'azienda A.S.L. competente per territorio e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 9, comma 1, precede a verifiche rispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti delle strutture e dei servizi di cui alla presente legge.

2. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui alla presente legge inviano al comune, con periodicità annuale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti.

3. La giunta regionale può disporre verifiche e controlli sulle strutture autorizzate e accreditate ai sensi della presente legge.

Art. 13.

Accreditamento

1. L'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge e condizione per instaurare rapporti con soggetti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e presuppone il possesso dei requisiti di qualità detiniti ai sensi del comma 2.

2. I requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla giunta regionale con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o formativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. I comuni provvedono all'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge, previa verifica dei requisiti e secondo le procedure e le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.

5. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati con i quali sono instaurati i rapporti di cui al comma 1.

6. La giunta regionale, sentiti gli enti locali e la commissione consiliare competente, in armonia con la programmazione sanitaria e sociale, determina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 272 dell'8 marzo 1995 e n. 54 del 20 marzo 1996 e della deliberazione della giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2000, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 9, comma 1.

2. Le strutture di nuova istituzione già previste dalla programmazione regionale possono essere provvisoriamente autorizzate ai sensi delle deliberazioni di cui al comma 1.

3. Le case di riposo che hanno presentato domanda di autorizzazione per nuclei di assistenza residenziale (NAR), presentano la domanda per residenza protetta per anziani, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 9, comma 1.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le procedure di accreditamento per le residenze protette non possono essere avviate dai comuni in assenza dell'atto di fabbisogno di cui all'art. 13, comma 6.

5. Sono abrogati gli articoli 9 e 41, comma 2, della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 e il regolamento regionale 10 maggio 1989, n. 21.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 9, comma 1, continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 5 e le corrispondenti disposizioni emanate ai sensi della legge regionale n. 43/1988.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

03R0611

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 21.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 «Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati». (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono aumentati con delibera della giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da que-

ste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le Regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 17/2001 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale.»

Art. 3.

1. Il n. 58) (Tricholoma equestre) dell'allegato C alla legge regionale n. 17/2001 è soppresso ed è inserito al n. 9 dell'allegato A alla medesima legge regionale.

2. Dopo il n. 8) (Amanita caesarea) dell'allegato C alla legge regionale n. 17/2001 è inserito il n. 8 bis) (Amanita ovoidea).

3. Dopo il n. 2) (Amanita muscaria) dell'allegato B alla legge regionale n. 17/2001 è inserito il n. 2 bis) (Amanita proxima).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

03R0612

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 22.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: «Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale». (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. Nel primo periodo della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: «Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale» dopo le parole: «25 per cento» sono aggiunte le seguenti parole: «per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché».

2. Nell'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002 dopo le parole: «singole o associate» aggiungere le seguenti parole: «o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2002 è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'art. 6, le domande di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

«Art. 2 (*Definizione di attività agrituristiche*). — 1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, così come individuate dall'art. 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere.

2. In particolare, sono attività agrituristiche:

- a) dare alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
- b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
- c) somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il 35 per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale;

d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristiche integrati, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attività agricole, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. S'intende per attività agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai tre mesi consecutivi.»

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo vigente dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2002 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

«Art. 24 (*Norme transitorie*). — 1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all'art. 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarità di cui all'art. 3.

2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002.

3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della legge regionale 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica nelle autorizzazioni come previsto all'art. 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'operatore e per le strutture dalla legge n. 287/1991 e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da più di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d'ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l'iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attività di turismo

rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.

4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della legge regionale n. 25/1987. Non sono altresì tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l'attività agrituristica.

4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'art. 6, le domande di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristiche, presentate a norma della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge.»

03R0613

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 23.

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della legge regionale n. 45/1998. (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'intesa con lo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi compresi i compiti di polizia mineraria;».

2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.»

3. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 10/1999 è abrogata.

Art. 2.

1. La rubrica del capo VII del titolo II della legge regionale n. 10/1999 è sostituita dalla seguente: «Turismo e demanio marittimo».

2. Al capo VII del titolo II della legge regionale n. 10/1999 prima dell'art. 30 è inserito il seguente articolo:

«Art. 29-bis (*Funzioni della Regione*) — 1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca.»

3. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 10/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative.»

4. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/1999 è abrogata.

Art. 3.

1. L'art. 45 della legge regionale n. 10/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Funzioni della Regione*). — 1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento delle attività derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico;

b) la tenuta - l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei molluschi bivalvi;

c) la classificazione delle acque marino-costiere ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generate sia in riferimento alla loro specifica destinazione ed all'eutrofizzazione;

d) la classificazione delle acque interne ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione;

e) la tutela delle acque destinate al consumo umano, compresa, su proposta delle autorità d'ambito, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché l'individuazione delle zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda;

f) la definizione dei valori limite di emissione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).»

Art. 4.

1. L'art. 46 della legge regionale n. 10/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Funzioni delle Province*). — 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

b) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità;

c) l'adozione, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque, di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ed a specifica destinazione previsti dal piano regionale di tutela delle acque;

d) le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo;

e) le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio; che di norma non può superare dodici mesi. Entro tale periodo l'impianto deve essere collaudato.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la provincia si avvale di norma dell'ARPAM.»

Art. 5.

1. L'art. 47 della legge regionale n. 10/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Funzioni dei comuni*). — 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati nei corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate e dei nuclei abitativi isolati, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza; quelli dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999 si intendono tacitamente rinnovati ad ogni loro scadenza;

b) il rilevamento, la disciplina, il controllo e l'autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;

c) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione, previo parere della provincia e dell'autorità di ambito territoriale ottimale;

d) la ricezione ed il controllo delle comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari e loro assimilate.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, il comune si avvale di norma dell'ARPAM.»

Art. 6.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/1999 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 concernono anche l'edilizia scolastica nel rispetto delle competenze attribuite ai comuni ed alle province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.»

Art. 7.

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 10/1999 e la lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 13/1999 sono abrogate.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1999 è aggiunta la seguente lettera:

«q-bis) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.»

Art. 8.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 10/1999 è abrogata.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1999 sono soppresse le parole: «di cui alla legge regionale n. 19/1988, articoli 7 e 8, e al r.d. 1775/1933, art. 113.»

Art. 9.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 10/1999 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dei finanziamenti concessi dallo Stato.»

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 107/1999 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono conferite alle province le funzioni già attribuite da leggi statali all'ingegnere capo del genio civile, non espressamente riservate ad altri enti.»

Art. 11.

1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1º agosto 2002, n. 168, sono così attribuite:

a) alla provincia se queste interessano più comuni nell'ambito di una medesima circoscrizione provinciale;

b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.

2. I promotori sono pertanto tenuti a richiedere la relativa autorizzazione ai suddetti enti.

Art. 12.

1. La lettera *l*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 è abrogata.

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 45/1998 è abrogato.

4. Dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 45/1998 sono aggiunte le seguenti:

«*m*) rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati;

n) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 72.»

5. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 45/1998 è sostituita dalla seguente: «*e*) agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli, su appositi titoli di viaggio per i trasporti pubblici di cui all'art. 5 con rimborso a carico della Regione.»

Art. 13.

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 10/1999, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, ivi comprese quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono valide per quattro anni dalla data del loro rilascio.

Art. 14.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Regione Marche.

Testo della legge regionale n. 10 del 17 maggio 1999, coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 23 del 6 novembre 2002.

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10: «Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e principi del conferimento

1. Ai fini della realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, la presente legge disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nelle materie e nei settori da essa considerati disponendo, in particolare, il conferimento ai comuni, alle province e alle comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali in conformità ai principi di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli articoli 3, 6 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. In particolare il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province e alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei

conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi e in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite;

e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite;

f) cooperazione per cui sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali. 3. La Regione promuove la valorizzazione dell'autonomia dei singoli e delle formazioni sociali.

Art. 2.

Attuazione del conferimento

1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite i comuni e le province possono avvalersi delle forme di associazione e di cooperazione nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione alla Regione, agli enti da essa dipendenti o alle autonomie funzionali di funzioni conferite a comuni, province e comunità montane dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Funzioni dei comuni

1. Nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge spetta ai comuni la generalità delle funzioni non espressamente riservate, dalla presente legge o da precedenti leggi, alla Regione, alle province e alle comunità montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori.

Art. 4.

Esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica sono determinati, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale proposta della giunta regionale e sentita la Conferenza regionale delle autonomie, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime.

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono determinati tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nelle zone montane i livelli ottimali di esercizio coincidono, di norma, con quelli delle comunità montane, salvo diversa determinazione adottata con la procedura di cui al comma 1.

4. In armonia con le predette determinazioni regionali, i comuni interessati, entro i successivi quattro mesi, individuano, d'intesa fra loro, i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e ne danno comunicazione alla Regione.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale da adottarsi sentita la provincia interessata, delibera a maggioranza dei componenti l'adozione in via sostitutiva delle forme di esercizio associato e la costituzione dei soggetti e delle strutture relative.

6. Ai fini di cui al comma 5 il consiglio regionale si attiene ai principi e agli indirizzi previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 prevedendo che nelle zone montane l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica sia assicurato, di norma, mediante le comunità montane e, nelle restanti zone, da unioni dei comuni interessati.

7. Con le determinazioni di cui al comma 1, sono definiti altresì gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione di finanziamenti aggiuntivi in misura crescente in rapporto alla maggiore consistenza dell'esercizio associato;

b) graduazione della consistenza del finanziamento aggiuntivo in rapporto al numero ed alla rilevanza delle funzioni esercitate in comune e all'entità del personale e delle risorse messe in comune, tenuto conto del rapporto percentuale rispetto al totale dell'entità e delle risorse di bilancio;

e) determinazione della durata dei finanziamenti aggiuntivi, anche diversificata, comunque non superiore a dieci anni.

Art. 5.

Funzioni delle comunità montane

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alle comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla presente legge, nonché quelle ad esse delegate da comuni, da province e dalla Regione.

Art. 6.

Funzioni delle Province

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 142 del 1990, dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dagli altri decreti delegati di attuazione della legge 59 del 1997 e dalla legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 spettano alle province, nelle materie e nei settori considerati, le funzioni indicate dalla presente legge.

2. Le province forniscono inoltre, a richiesta, assistenza tecnica e amministrativa ai comuni compresi nel rispettivo territorio.

Art. 7.

Funzioni della Regione

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa espressamente riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione:

a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze unitarie su scala regionale mediante il programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di attività e di spesa e i piani regionali di settore; b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche previste nelle indagini del programma statistico nazionale e regionale e relative allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento, previa intesa con la conferenza regionale delle autonomie. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta, gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati, su proposta della giunta regionale, dal consiglio regionale a maggioranza dei componenti.

4. La giunta regionale provvede inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 46 del 1992, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione di cui al comma 2, lettera a), degli atti di programmazione dei comuni, delle province e delle comunità montane rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.

5. La giunta regionale, previa diffida, può adottare, sentita la conferenza regionale delle autonomie, i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Art. 8.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collaborano con la Regione per le attività relative alla:

a) gestione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione dell'economia regionale;

b) progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamenti comunitari relativi ai settori produttivi regionali;

e) raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull'andamento economico e sulla struttura produttiva regionale.

2. Le associazioni di categoria e le altre formazioni sociali collaborano con la Regione per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la nomina di rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34;

b) il controllo sugli organi camerali, ai sensi dei commi successivi.

4. La giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

5. Al fine della vigilanza sul corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla giunta regionale, non appena approvati, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

6. Sulla base della documentazione acquisita la Regione redige la relazione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

7. I consigli camerali sono sciolti con deliberazione della giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 38 del decreto legislativo n. 112/1998. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio o il conto consuntivo la giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento.

8. Con il provvedimento di scioglimento si dispone, altresì, la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento stesso.

Art. 9.

Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi

1. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, le associazioni, le cooperative, gli enti e le formazioni sociali collaborano, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni, con la Regione, i comuni, le province e le comunità montane per lo svolgimento di servizi determinati o per l'esercizio di attività a carattere vincolato.

2. Nei limiti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali possono affidare a soggetti terzi lo svolgimento di fasi procedurali, che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali, inerenti a funzioni di propria competenza. Può inoltre essere affidata ai medesimi soggetti l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa determinazione da parte dell'ente pubblico competente dei criteri e delle modalità cui i soggetti stessi devono attenersi, purché ciò non comporti l'esercizio di poteri discrezionali.

3. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e modalità di individuazione dei soggetti terzi.

Art. 10.

Collaborazione e informazione

1. La Regione, i comuni, le province e le comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni. Deve in ogni caso essere garantito il collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché l'integrazione dei sistemi informativi - statistici della Regione e degli altri enti locali con il sistema statistico nazionale.

2. A tale fine la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali.

Art. 11.

Strutture e personale

1. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.

2. La giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici interessati o alla rideterminazione delle relative competenze.

3. La giunta regionale provvede inoltre, sentita la conferenza regionale delle autonomie, e mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da trasferire ai singoli enti.

4. La giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire.

5. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1, sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.

6. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 34.

7. La giunta regionale, attraverso la contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei dipendenti e le modalità di applicazione delle forme di incentivazione previste dall'art. 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti a ciò destinati.

8. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

9. In relazione ai conferimenti disposti, la giunta regionale adotta, avvalendosi delle scuole regionali di formazione, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, programmi ed iniziative di attività di formazione professionale e riqualificazione del personale trasferito e di quello degli enti locali.

Art. 12.

Beni strumentali

1. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti destinatari delle stesse.

3. Il presidente della giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.

4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.

Art. 13.

Decorrenza del conferimento

1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento agli stessi, da parte della Regione, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da completarsi comunque, entro il 31 dicembre 2000.

2. Il conferimento agli enti locali delle funzioni di cui agli articoli: 26, comma 1, lettera b); 30; 31; 32; 37; 39, comma 1, lettere e), f), g); 40; 49, comma 1, lettere a), b), c), d); 50, comma 1; 58, comma 1, lettere d), e), f); 59; 65; 66; 72; 73, comma 1, lettera e), decorre dalla data del trasferimento, da parte della Regione, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, da completarsi comunque entro il 31 dicembre 1999.

Art. 14.

Rapporto sullo stato delle autonomie locali

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie locali nella Regione.

2. La giunta regionale provvede alla verifica dello stato di attuazione della presente legge, assicurando la partecipazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

ARTIGIANATO

Art. 15.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane;

b) la definizione di interventi cofinanziati dallo Stato e le relative intese;

e) l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

Capo II

INDUSTRIA

Art. 16.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, non riservati allo Stato;

b) la definizione, sentite le province, di proposte di adozione di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

e) la determinazione, sentite le province, dei parametri di riferimento e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;

d) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, anche attraverso le province; e) l'attuazione degli interventi dell'Unione europea non riservati allo Stato.

Art. 17.

Funzioni delle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree ecologicamente attrezzate,

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, è effettuata nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento provinciali.

Art. 18.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 19.

Aree industriali ed ecologicamente attrezzate

1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale una proposta di legge regionale per la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

Art. 20.

Fondo unico regionale

1. È istituito un fondo unico regionale, nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 21.

Piano regionale per le attività produttive industriali

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, un piano triennale per l'attuazione degli interventi della Regione a sostegno delle attività produttive industriali, alimentato anche dalle risorse previste dall'art. 20 e concernente l'insieme degli interventi previsti dalla legislazione regionale e gli interventi demandati alla Regione dalla legislazione statale.

2. La giunta regionale, entro il 31 dicembre 1999, predispone, sentito il comitato economico e sociale, il piano e i relativi aggiornamenti.

Capo III

COOPERAZIONE

Art. 22.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati e non riservati allo Stato, alle imprese cooperative;

b) il coordinamento delle iniziative volte alla promozione di nuovi enti cooperativi, nonché alla loro evoluzione qualitativa, anche tramite il cofinanziamento dello Stato e della UE;

c) il coordinamento di iniziative volte alla valorizzazione e diffusione della cultura solidale e cooperativa, anche attraverso le province e le autonomie locali.

Capo IV

E N E R G I A

Art. 23.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la lavorazione e il deposito di olii minerali e per il deposito di gas naturale liquefatto o di gas di petrolio liquefatto;

b) l'intesa con lo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi compresi i compiti di polizia mineraria;

c) il rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche che non siano di competenza statale;

d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione esercizio e controllo degli impianti termici;

d-bis) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 24.

Funzioni dei comuni

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) (lettera abrogata)

b) la certificazione energetica degli edifici.

Capo V

MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE E CAVE

Art. 25.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché la concessione e l'erogazione degli aiuti finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari degli stessi.

Art. 26.

Funzioni delle Province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la polizia mineraria sulla terraferma di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

b) il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

Capo VI

FIERE, MERCATI E COMMERCIO

Art. 27.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

- d) la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;
- e) la definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
- f) l'autorizzazione per i centri di assistenza tecnica alle imprese all'esercizio delle attività previste dallo statuto;
- g) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi e dei periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura.

2. La Regione provvede altresì all'intesa, sentiti i comuni interessati, con le altre regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché all'espressione di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

Art. 28.

Funzioni delle province

1. È attribuita alle province l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori commerciali, compresi quelli con attività rivolta all'estero.

Art. 29.

Funzioni dei comuni

1. È attribuita ai comuni l'individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura. L'individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.

2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
- b) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale.

Capo VII

TURISMO E DEMANIO MARITTIMO

Art. 29-bis

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca.

Art. 30.

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 31.

Funzioni dei comuni

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative.

Capo VIII

ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 32.

Funzioni delle Province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali.

2. E fatta salva la competenza della Regione in materia di definizione dei relativi canoni.

Capo IX

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33.

Promozione commerciale ed economica all'estero

1. La Regione, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali, l'istituto per il commercio estero (I.C.E.), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria, realizza interventi di promozione commerciale ed economica all'estero per i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 34.

Agevolazioni di credito

1. Sono riservate alla Regione, in materia di sviluppo economico e attività produttive, le funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato concernenti ogni tipo di intervento, comprese le attività agricole, per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Art. 35.

Convenzioni

1. La Regione subentra all'amministrazione statale nelle convenzioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 36.

Sportello unico per le attività produttive

1. La Regione, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive la disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.

2. La Regione favorisce l'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive in ambiti di utenza adeguati.

3. La Regione concede contributi ai comuni per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i distretti industriali.

TITOLO III

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

TERRITORIO E URBANISTICA

Sezione I

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E BELLEZZE NATURALI

Art. 37.

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei comuni inadempienti ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) la perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in sostituzione dei comuni inadempienti;

e) l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Sezione II

EDILIZIA PUBBLICA

Art. 38.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore;

b) la programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore e la definizione delle modalità di incentivazione;

c) la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 39.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) l'individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;

e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici; O la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio; g) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

1-bis. Le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 concernono anche l'edilizia scolastica nel rispetto delle competenze attribuite ai comuni ed alle province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Art. 40.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;

g) la definizione delle modalità e della periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;

h) la determinazione delle riserve di alloggi;

i) il superamento del rapporto vani-composizione del nucleo familiare.

Capo II

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 41.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive e la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;

b) l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 42.

Funzioni delle Province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione e l'attuazione dei piani di emergenza esterna delle industrie a rischio di incidente rilevante.

Sezione II

PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 43.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 44.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Sezione III

INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 45.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento delle attività derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei molluschi bivalvi;
- c) la classificazione delle acque marino-costiere ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione ed all'eutrofizzazione;
- d) la classificazione delle acque interne ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione;
- e) la tutela delle acque destinate al consumo umano, compresa, su proposta delle autorità d'ambito, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché l'individuazione delle zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda;
- f) la definizione dei valori limite di emissione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Art. 46.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- b) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità;

c) l'adozione, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque, di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ed a specifica destinazione previsti dal Piano regionale di tutela delle acque;

d) le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo;

e) le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario all'orlo avvio, che di norma non può superare dodici mesi. Entro tale periodo l'impianto deve essere collaudato.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la provincia si avvale di norma dell'ARPAM.

Art. 47.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate e dei nuclei abitativi isolati, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza; quelli dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999 si intendono tacitamente rinnovati ad ogni loro scadenza;
 - b) il rilevamento, la disciplina, il controllo e l'autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
 - c) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione, previo parere della provincia e dell'autorità di ambito territoriale ottimale;
 - d) la ricezione ed il controllo delle comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari e loro assimilate.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, il comune si avvale di norma dell'ARPAM.

Sezione IV

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 48.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree regionali o, di intesa con le altre regioni interessate, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento.

Art. 49.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti;
- b) i pareri relativi all'autorizzazione delle centrali termoelettriche di cogenerazione e delle raffinerie di olii minerali per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
- c) i pareri relativi alla valutazione dell'impatto sull'ambiente per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
- d) il rilevamento e il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti industriali di cui alla lettera a);
- e) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

Sezione V
GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 50.

Funzioni delle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per tali attività e per l'attività di controllo le province si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'ARPAM.

2. Sono fatte salve le competenze regionali concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sanitari.

Capo III
DIFESA DEL SUOLO

Art. 51.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- b) la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
- c) (lettera abrogata)
- d) la concessione di grandi derivazioni d'acqua di cui all'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 52.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico;
- b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all'art. 51, comma 1, lettera d);
- c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;
- d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;
- e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.

Art. 53.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) (lettera abrogata)
- b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;
- c) i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.

Capo IV
OPERE PUBBLICHE

Art. 54.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'individuazione delle zone sismiche, nonché la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi e della cartografia;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza della Regione.

Art. 55.

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) (lettera abrogata)
 - b) la concessione delle risorse finanziarie relative ad appalti collegati al soppresso intervento nel mezzogiorno, con le modalità previste dall'art. 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - c) la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.
- 1-bis. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dei finanziamenti concessi dallo Stato.

Art. 56.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'edilizia di culto;
- b) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;
- c) la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche, di propria competenza.

Capo V

VIABILITÀ

Art. 57.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria;
- b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite dallo Stato.

Art. 58.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione;
- b) la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade di cui alla lettera a);
- c) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale;
- d) la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;
- e) la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali;
- f) il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla provincia.

Art. 59.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la declassificazione delle strade comunali.

Capo VI

TRASPORTI

Art. 60.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'estimo navale;
- b) la disciplina della navigazione interna;
- c) la programmazione e la pianificazione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio delle attività portuali;
- d) la programmazione degli interporti e delle intermodalità non riservate allo Stato;
- e) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

Art. 61.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale.

Capo VII

PROTEZIONE CIVILE

Art. 62.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed il coordinamento delle operazioni necessarie al superamento dell'emergenza ed al ripristino delle normali condizioni di vita;
- b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b);
- d) lo spegnimento degli incendi nei boschi salvi gli interventi riservati alla competenza statale;
- e) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- f) la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonché l'istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 63.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 62, comma 1, lettera b).

TITOLO IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Capo I

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 64.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la tutela della salute ad essa conferite dal decreto legislativo n. 12/1998.

Art. 65.

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
- b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
- c) l'istituzione di farmacie succursali;
- d) il decentramento delle farmacie;
- e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l'approvazione delle graduatorie e i conferimenti delle sedi;
- f) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie.

3. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri dei comuni interessati e dell'azienda sanitaria locale.

Art. 66.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicali;
- b) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;
- c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime a decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Capo II

SERVIZI SOCIALI

Art. 66-bis(1)

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 67.

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali operanti nell'ambito del territorio provinciale;

b) (Lettera abrogata dall'art. 51, comma 2, legge regionale 7 maggio 2001, n. 11).

Capo III

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 68.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 69.

Funzioni delle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali, di cui all'art. 138, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 70.

Funzioni dei comuni

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione e l'erogazione dei contributi alla scuola materna e dell'obbligo non statale, di cui all'art. 138, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 71.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale, tra cui, in particolare:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti relativi agli istituti professionali trasferiti alla Regione dallo Stato.

Capo V

ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 72.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di contributi regionali, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private;

b) il finanziamento di corsi di orientamento musicale e di centri di educazione permanente.

Capo VI

S P O R T

Art. 73.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione dei programmi pluriennali nell'impiantistica sportiva;

b) l'elaborazione dei programmi di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65;

c) la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio - ricreative ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 1, lettere b) ed e), limitatamente alle manifestazioni di livello regionale, della legge regionale 1° agosto 1997, n. 47.

TITOLO V

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 74.

Polizia amministrativa

1. Sono rispettivamente attribuiti o delegati agli enti locali le funzioni e i compiti di polizia amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione ai sensi della presente legge.

Art. 75.

Sanzioni amministrative

1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o dileggi statali concernenti le materie e i settori considerati dalla presente legge, sono delegate ai comuni.

Art. 76.

Riordino della legislazione regionale

1. La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio proposte di legge regionale finalizzate:

a) al riordino della legislazione di settore e alla redazione di testi unici, con particolare riguardo all'ambiente, al territorio e allo sviluppo economico, assicurando la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;

b) alla revisione delle procedure della programmazione regionale, con particolare riguardo all'individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata e alla valorizzazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale costituisce, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, un apposito gruppo di lavoro che, entro sei mesi dall'insediamento, presenta un'organica proposta di riordino.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77.

Disposizioni transitorie e finali

1. Resta di competenza della Regione:

a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge, ad eccezione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 31 non ancora conclusi alla data del 30 aprile 2001; (1)

b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori.

2. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 fino alla completa realizzazione delle opere medesime.

2-bis. Sono conferite alle province le funzioni già attribuite da leggi statali all'ingegnere capo del genio civile, non espressamente riservate ad altri enti.

3. I principi e le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2; 2; 4; 6, comma 2; 7; 9; 10 e 14, si applicano anche alle materie e ai settori già disciplinati con le leggi regionali di attuazione dei decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, 19 novembre 1997, n. 422 e 23 dicembre 1997, n. 469, in sostituzione delle corrispondenti norme.

4. Nel caso in cui le funzioni conferite a comuni, province e comunità montane dalla presente legge siano disciplinate da leggi statali e regionali che prevedano la competenza di organi e uffici statali e regionali o la partecipazione di dipendenti regionali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti degli enti locali interessati, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti di nomina o designazione statale degli organi preposti all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione nelle materie e nei settori di cui alla presente legge, si intendono sostituiti da componenti di nomina o designazione regionale.

(1) Lettera sostituita dall'art. 51, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 78.

Modifiche alla legge regionale n. 9/1992

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1992, n. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 sono inviate alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.»

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1992 è soppressa la lettera e).

3. L'art. 6 della legge regionale n. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Domande*). — 1. Entro il 30 settembre di ogni anno il sindaco del comune interessato fa pervenire alla Provincia, anche per le strutture private, la domanda per l'accesso ai contributi per l'impiantistica sportiva di cui al programma pluriennale provinciale.»

4. L'art. 7 della legge regionale n. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Concessione dei contributi*). — 1. Il finanziamento delle opere di cui all'art. 6 assume priorità sugli altri investimenti in materia di impiantistica sportiva e segue le modalità definite dalla legislazione vigente.»

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 79.

Modifiche alla legge regionale n. 41/1997

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 41 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia l'autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del direttore tecnico dell'agenzia, del requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 22.»

Art. 80.

Modifiche alla legge regionale n. 43/1994

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell'azienda agricola, per eventi luttuosi del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale.»

Art. 81.

Modifiche alla legge regionale n. 46/1992

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza regionale ha sede presso la presidenza della giunta regionale ed è composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dai componenti dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali delle autonomie di cui all'art. 3;

c) da un presidente di comunità montana designato dai presidenti delle comunità montane della Regione.»

Art. 82.

Modifiche alla legge regionale n. 9/1997

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 è aggiunta la seguente lettera:

«f) un rappresentante delle associazioni degli avicunicoltori.»

Art. 83.

Modifiche alla legge regionale n. 11/1997

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 11 le parole «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio.»

Art. 84.

Modifiche alla legge regionale n. 34/1992

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento della Provincia, il comune può far pervenire alla stessa le proprie determinazioni. In caso di accoglimento delle modifiche proposte, il piano è approvato con provvedimento dell'amministrazione provinciale. In caso di controdeduzioni presentate dal comune, la provincia adotta un provvedimento definitivo di approvazione o non approvazione del piano, entro centoventi giorni dal ricevimento delle controdeduzioni medesime. Decorso tale termine, senza che la provincia abbia adottato alcuna determinazione, il piano si intende approvato».

Per i piani urbanistici e le relative varianti, trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il suddetto termine di centoventi giorni decorre da tale data.

Art. 85.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 16 gennaio 1974, n. 2, 19 luglio 1976, n. 18, 1° settembre 1977, n. 37, 11 ottobre 1976, n. 31 e 8 settembre 1982, n. 36; le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 36/1982 restano ferme fino all'esaurimento dei procedimenti inerenti i programmi in essi previsti.

2. Sono abrogate inoltre le leggi regionali 6 agosto 1982, n. 30, 3 maggio 1985, n. 27 e il regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5.

Art. 86.

Finanziamento

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato nei sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 112/1998 e dell'art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi annualmente con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.

2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni conferite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.

3. La giunta regionale istituisce i capitoli occorrenti per la gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro quindici giorni e comunicati al consiglio regionale entro gli stessi termini.

4. A ciascun ente spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni conferite dalla Regione.

03R0614

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 24.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2001. (*Bollettino Ufficiale della Regione n. 124, suppl. n. 26, vol. I e II, del 28 novembre 2002*).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003*)

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2001 è approvato secondo le risultanze degli articoli seguenti.

(*Omissis*).

03R0615

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 43.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10

1. All'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché all'immediata cessazione dell'esercizio ed alla chiusura dei locali»;

b) al comma 8, sono aggiunte, infine le parole: «limitatamente alle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 dicembre 2002

STORAGE

03R0166

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 38/1999, come modificato dalla legge regionale n. 10/2001 e dalla legge regionale n. 24/2001, è abrogato.

2. Al comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o degli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse.

4. Al comma 7 dell'art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o degli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse.

5. Al comma 8 dell'art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «o di conformità», sono soppresse.

6. Al comma 9 dell'art. 33 della legge regionale n. 38/1999 le parole «o agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale», sono soppresse.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 63-bis nella legge regionale 38/1999

1. Dopo l'art. 63 della legge regionale n. 38/1999 è inserito, il seguente:

«Art. 63-bis (*Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG*). — 1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, lettera c), la provincia adotta il PTPG, ai sensi dell'art. 21, comma 4, entro il 31 dicembre 2003. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 74.

2. La provincia effettua la verifica di compatibilità del PUCG, di cui all'art. 33, comma 3, a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21, comma 12.

La provincia che ha eventualmente adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, in corso di verifica di compatibilità da parte della Regione, adegua tali piani, entro il termine di cui al comma 1, ai contenuti del PTPG previsti dall'art. 20, con le procedure disciplinate dall'art. 21. In tale caso, ai fini della verifica di compatibilità del PUCG, si applica la disposizione di cui al comma 2.»

Art. 3.

Modifica all'art. 65 della legge regionale n. 38/1999

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 38/1999, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21, comma 12.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 38/1999, come modificato dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 28, dalla legge regionale n. 10/2001 e dalla legge regionale 24/2001

1. Il comma 1 dell'art. 66 della legge regionale n. 38/1999, come modificato dalla legge regionale 28/2000, dalla legge regionale 10/2001 e dalla legge regionale 24/2001, sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi compreso quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21, comma 12, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l'applicazione delle procedure di pubblicità previste dall'art. 49, comma 2, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 67 della legge regionale 38/1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge regionale n. 38/1999 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, relativamente alle competenze del comitato e ai fini di cui all'art. 66, comma 1, il comitato esercita le funzioni già di competenza della prima sezione di cui al comma 2, concernente i piani e gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro la data di pubblicazione del primo PTPG.»

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 dicembre 2002

STORACE

03R0168

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2003, n. 3.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 8 del 17 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P., nonché le connesse procedure applicative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- miglioramento del rapporto con il contribuente;
- economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
- semplificazione nei rapporti tra contribuenti e amministrazione regionale;
- armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre regioni, dello Stato e degli enti locali.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'I.R.A.P., la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, e la determinazione delle relative aliquote d'imposta.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 la Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese accessibili all'amministrazione finanziaria centrale ed alle altre regioni, secondo procedure e modalità definite in un protocollo di intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 6, comma 2.

Art. 3.

Gestione del tributo

1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 2, per l'espletamento in tutto o in parte, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni del contenzioso e dei rimborsi, avviene, su determinazione della giunta regionale, ricorrendo in via alternativa, ad una delle seguenti, modalità:

- a) servizi e procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;
- b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 26 e 57, commi 1 e 2;
- c) affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4.

Riscossione dell'imposta

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano € 25,82; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Se l'importo dovuto o rimborsabile supera € 25,82 lo stesso importo è dovuto o rimborsabile per l'intero.

3. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo.

Art. 5.

Accertamento dell'imposta

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 2, la commissione di cui al decreto legislativo n. 446/1997, art. 25, comma 2, istituita presso la Regione, predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria, tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione finanziaria dello Stato e dalla giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 33.

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 446/1997, art. 24, comma 5, la Regione, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione delle violazioni alle norme del titolo I del decreto legislativo n. 446/1997, si avvale della cooperazione dei comandi della Guardia di finanza, i quali procedono anche di propria iniziativa secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

Art. 6.

Sistema informativo

1. La giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui al comma 153, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, comuni e province.

Art. 7.

Formazione del personale

1. La giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di I.R.A.P. e di autonomia tributaria, anche mediante l'organizzazione di corsi finalizzati.

Art. 8.

Anagrafe tributaria regionale

1. L'anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate al settore finanze e tributi della giunta regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che assumono comunque rilevanza ai fini tributari.

2. In particolare l'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione soggetti e dal sistema tributi regionali, così definiti:

a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società gli enti ed altri. L'archivio delle persone fisiche è aggiornato sulla base dei dati dei comuni e del Ministero delle finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso. L'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle finanze e del registro delle imprese;

b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali.

3. I dati in possesso di amministrazioni diverse dal Ministero delle finanze sono forniti obbligatoriamente a titolo gratuito, così come disposto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 25, comma 2.

4. I dati e le notizie raccolti sono tenuti dalla competente struttura tributaria della Regione nel rispetto dei principi fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. I dati e le notizie, raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. Il settore regionale finanze e tributi ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti normativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alle spese per la gestione dell'IRAP di cui all'art. 3, lettere b) e c), alle spese per l'impianto e per la gestione del sistema informativo previsto dall'art. 6, nonché alle spese per la definizione dell'anagrafe tributaria regionale di cui all'art. 8 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziata sulla unità previsionale di base 6.23.57 del bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2003.

2. Alle spese per la formazione del personale di cui all'art. 7, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziata sulla unità previsionale di base 6.23.107 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 febbraio 2003

BASSOLINO

03R0269

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 5.

Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 15 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato, e al fine di alleviare le condizioni di grave indigenza nella quale si sono venuti a trovare i calabresi in Argentina per effetto della crisi socio-economica che ha investito quella Nazione, concorre a tutelare e sostenere i propri corregionali per garantire le condizioni indispensabili per una più dignitosa qualità della vita.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati la Regione promuove e realizza un programma triennale di protezione sociale, denominato «S.O.S. Argentina», per mezzo del quale assicura la erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e farmaceutiche.

3. Per un sostegno adeguato e non effimero la Regione sostiene, altresì, tutte quelle iniziative previste nell'art. 10, che vengono avviate dagli emigrati di origine calabrese.

Art. 2.

Emigranti calabresi

1. Si considerano emigranti calabresi coloro i quali erano cittadini italiani e che per almeno 3 anni prima dell'espatrio abbiano avuto la residenza in uno dei comuni della Calabria. Tale condizione estende i benefici regionali ai relativi discendenti.

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 3.

Soglia di povertà

1. La Regione assume come riferimento l'importo annuo pari ad € 3.500,00 pro-capite quale limite al disotto del quale si versa in condizioni di povertà.

Art. 4.

Provvidenze

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 la Regione assicura un trattamento economico annuale, da erogarsi mensilmente con ratei di pari importo, pari alla cifra di cui al precedente art. 3, cui va sottratto l'ammontare di eventuali rendite o introiti annui che percepisca il soggetto richiedente.

2. Le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo, alla presentazione della domanda e cessano al verificarsi di mutamenti delle condizioni patrimoniali e reddituali che ne avevano consentito il riconoscimento.

3. Gli interventi hanno il requisito delle prestazioni assistenziali, non creano alcun diritto soggettivo ed acquisito per i beneficiari e sono vincolati alle disponibilità finanziarie stabilite con la legge annuale del bilancio di previsione. Essi, inoltre, hanno carattere personale ed intransferibile e non potranno darsi a garanzia di qualunque obbligazione.

Art. 5.

Requisiti

1. I benefici previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati calabresi, come definiti ai sensi del precedente art. 2, che abbiano maturato un periodo di permanenza in Argentina per motivi di lavoro non inferiore a 5 anni. Detta permanenza all'estero deve risultare da apposita dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in conformità alle norme vigenti.

2. Per accedere alle provvidenze economiche di cui all'art. 4 è necessario:

a) avere un'età non inferiore a 65 anni, nati in Italia e che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana;

b) non essere in possesso di mezzi economici sufficienti a soddisfare i bisogni minimi indispensabili, né essere titolari di reddito da pensione e di altro beneficio assistenziale pubblico o privato tale da consentire il superamento della soglia di povertà di cui al precedente art. 3;

c) essere affetti da inabilità permanente e assoluta ad ogni proficuo lavoro, regolarmente riconosciuto dalla competente autorità di sicurezza sociale o, in mancanza, dall'Ente preposto in Italia, e che non comporti benefici economici tali da consentire un reddito annuo superiore a quello indicato nel precedente art. 3.

Art. 6.

Procedure

1. Per poter usufruire dei benefici di cui al presente titolo I occorre presentare domanda su appositi formulari predisposti dai soggetti attuatori corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano;

b) dichiarazione giurata nella quale risulti di non percepire retribuzioni, rendite o pensioni, e nel caso in cui si percepiscano, bisognerà documentare con certificazione rilasciata dall'entità erogatrice l'ammontare degli stessi;

c) dichiarazione reddituale, o altra documentazione che si reputi necessaria al fine di verificare il diritto;

d) nel caso di persone ammalate od inabili, certificato medico dell'Istituzione pubblica riconosciuta; anamnesi lavorativa e formativa, dati anamnestici e clinici, dati previdenziali, conclusioni diagnostiche.

2. Le prestazioni assistenziali per gli ammalati ed inabili al lavoro, si documenteranno con domanda dello stesso contenuto del precedente comma 1 ed il certificato medico dell'Istituzione pubblica dalla quale risulti che la malattia o inabilità che motivarono la concessione della prestazione originaria persistono.

3. Gli Organismi preposti alla istruttoria potranno richiedere la documentazione, od eseguire le verifiche necessarie, quando nella documentazione presentata non siano stati sufficientemente dimostrati i presupposti che hanno dato origine alla prestazione stessa.

4. In sede di prima applicazione le domande vanno prodotte entro il termine di 30 giorni successivi all'approvazione dell'anagrafe di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Estinzione del diritto

1. Il diritto alle prestazioni assistenziali di cui al presente titolo cessa quando il beneficiario incorra in alcuna delle seguenti circostanze:

a) ritorno in Italia;

b) perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana;

c) perdita dei requisiti richiesti;

d) decesso;

e) dichiarazione mendace.

2. In presenza della ipotesi di cui alla lettera e) del precedente comma, l'interessato è obbligato alla integrale restituzione delle somme indebitamente percepite cui vanno aggiunti gli interessi legali al tasso corrente e sarà perseguito in sede giudiziaria.

Art. 8.

Attività gestionali

1. Per le attività istruttorie e gestionali di tutte le procedure necessarie per l'attuazione del presente Titolo I, la Regione si avvale della collaborazione del Centro di coordinamento degli enti di patronato italiano che operano in Argentina, denominato CEPA Argentina.

2. I rapporti sono regolati da apposita convenzione, da sottoscrivere a cura della «Unità di Crisi» di cui al successivo art. 11, nella quale, tra l'altro, devono essere disciplinate le modalità operative, le responsabilità, i sistemi di controllo per una proficua ed incisiva azione di tutela in ordine alla erogazione delle prestazioni.

TITOLO II

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 9.

Centro sanitario

1. La Regione al fine di fronteggiare le gravissime carenze che la crisi argentina registra in materia di assistenza sanitaria, anche a causa della sospensione delle attività del PAMI (Programma di assistenza medica integrata), assicura la erogazione di prestazioni di medicina specialistico-ambulatoriale attraverso la istituzione di un Centro sanitario polispecialistico in grado di soddisfare la richiesta di assistenza a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.

2. Il centro sanitario è istituito, in via sperimentale; nella Città di Buenos Aires, ed ha il compito di garantire le seguenti prestazioni:

- a) clinica medica;
- b) psicologia;
- c) neurologia;
- d) psichiatria;
- e) ginecologia;
- f) cardiologia;
- g) gastroenterologia;
- h) gerontologia;
- i) analisi di laboratorio;
- j) radiologia;
- k) prescrizioni farmaceutiche;
- l) nefrologia e dialisi;
- m) oculistica;
- n) diabetologia;
- o) otorino;
- p) ortopedia;
- q) chirurgia generale.

3. La Regione stipula apposita convenzione con l'associazione professionisti Calabro-Argentini per l'affidamento di tutte le attività sanitarie indicate al precedente comma 2 destinate a soddisfare le esigenze dell'utenza nelle patologie di maggiore incidenza nelle fasce di età considerate.

4. L'Unità di crisi di cui al successivo art. 11, cui è attribuito il compito di definire il rapporto con l'Associazione di cui al precedente comma 2 per il raggiungimento degli obiettivi, è delegata, altresì, alla stipula di apposito accordo con le associazioni dei farmacisti maggiormente rappresentative al fine di garantire la fornitura gratuita dei farmaci prescritti dai professionisti del centro sanitario.

Art. 10.

Aiuto e sostegno alle attività produttive

1. La Regione, al fine di creare uno sviluppo stabile e non effimero si impegna a sostenere le seguenti iniziative:

linee di credito per le piccole imprese artigianali e commerciali;

sostegno e facilitazioni di quelle iniziative intese a favorire lo scambio commerciale con la Calabria;

sostegno della formazione professionale da utilizzare e sfruttare nell'ambito della stessa economia Argentina;

sostegno e sviluppo della cultura d'impresa in Argentina, mediante finanziamenti di borse di studio e stage aziendali, per colmare una delle carenze strutturali che in questo momento sono responsabili della crisi;

formazione all'autoimprenditorialità.

2. Il sostegno delle suddette iniziative è rivolto ad emigrati di origine calabrese che versino in disagiate condizioni economiche e che siano compresi in una fascia di età tra i 30 ed i 60 anni.

3. L'istruttoria e le procedure necessarie per l'erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti interessati sono regolati dall'art. 8 e dall'art. 11 della presente legge regionale.

Art. 11.

Unità di crisi

1. Al fine di seguire attentamente l'evolversi della situazione in Argentina, di coordinare gli interventi previsti dalla presente legge, di monitorarne l'attuazione, di verificarne l'efficacia ed il grado di soddisfacimento, è istituita presso il consiglio regionale una «Unità di crisi», la cui composizione e relativa struttura sono definite con delibera dell'ufficio di presidenza. Essa provvede, inoltre, a predisporre ed approvare entro 30 giorni dalla data di costituzione, l'anagrafe dei corregionali residenti in Argentina.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 14 marzo 2003

CHIARAVALLOTI

03R0351

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003 - Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del 30 aprile 2003). (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna n. 14 del 10 maggio 2003).

(Omissis).

03R00566

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale concernente: Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003 - 2005 - Legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 13 del 30 aprile 2003). (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna n. 14 del 10 maggio 2003).

(Omissis).

03R00567

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501792/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 0 1 8 *

€ 3,20